



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XVI - n. 2-2021**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**32**

 **LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XV – n. 2-2021  
Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore fondatore*  
Mario Tedeschi †

*Direttore*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni†, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

Parte I

SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Diritto vaticano*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carnì,

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

### *Comitato dei referees*

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

#### *Direzione e Amministrazione:*

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Sito web: [www.pellegrinieditore.it](http://www.pellegrinieditore.it)

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

#### *Direzione scientifica e redazione*

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

#### *Classificazione Anvur:*

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

# Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, □ 75,00

per l'estero, □ 120,00

un fascicolo costa □ 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano □ 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, □ 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, □ 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di □ 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonificobancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

## *Criteria per la valutazione dei contributi*

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

# *Libertà religiosa alimentare e tutela giuridica della diversità*

## *Food religious freedom and legal protection of diversity*

ANGELA IACOVINO

### RIASSUNTO

*Una riflessione giuridica sul rapporto tra cibo e religione richiede la delimitazione del suo campo di analisi, rientrando nel più ampio ambito tematico del diritto dell'alimentazione e della tutela della libertà religiosa. L'A. analizza, senza alcuna pretesa di esaustività, ma allo scopo di fornire ulteriori elementi di ragionamento, il pluralismo alimentare alla luce del riconoscimento e della tutela del diritto al cibo e alla libertà religiosa, individuando la fitta trama relazionale che s'insinua tra cibo e religione e le peculiarità delle regole religiose alimentari, allo scopo di specificare il ruolo delle prescrizioni alimentari nelle pratiche religiose e menzionare quei nodi problematici che emergono quando ci si confronta con la tutela della diversità alimentare nella gestione di talune strutture nell'attuale spazio pubblico.*

### PAROLE CHIAVE

*Diritto alimentare; Libertà religiosa; Pluralismo alimentare; Prescrizioni alimentari religiose; Tutela della diversità alimentare*

### ABSTRACT

*A legal reflection on the relationship between food and religion requires the delimitation of its field of analysis, falling within the broader thematic scope of the right to food and the protection of religious freedom. The A. analyses, without any pretense of exhaustiveness, but with the aim of providing further elements of reasoning, food pluralism in the light of the recognition and protection of the right to food and religious freedom, identifying the close relationship between food and religion and the peculiarities of religious dietary laws, in order to specify the role of food requirements in religious practices and to mention those problematic issues that arise when confronted with the protection of food diversity in the management of certain structures in the current public space.*

### KEYWORDS

*Food Law; Religious freedom; Food pluralism; Religious dietary law; Protection of food diversity*

*SOMMARIO: 1. Cosa bolle in pentola? Note introduttive – 2. Di pluralismo alimentare, diritto al cibo e libertà religiosa: a tavola con rispetto – 3. Cibo e religione: il legame indissolubile tra varietà prescrittiva e precetti dietetici – 4. La tutela positiva della libertà religiosa alimentare nelle comunità separate – 5. Osservazioni conclusive*

*Food for the body is not enough. There must be food for the soul.*  
(DOROTY DAY, 1940)

### *1. Cosa bolle in pentola? Note introduttive*

Il cibo non nutre solo il corpo. Deve saziare anche l'anima. Materiale simbolico, *buono* da pensare e da mangiare, *alimenta* un gesto, anzi, uno dei gesti antropologicamente più densi e significativi<sup>1</sup>: nutrirsi è conformarsi ad una sorta di ritualità radicata e trasmessa attraverso le peculiari stratificazioni culturali e religiose, ed è, in ogni luogo e in ogni epoca, un atto sociale tipico della specie umana<sup>2</sup>; un'azione ricca di mediazioni, dal reperimento e scelta dei cibi, alla conservazione e preparazione, fino alla condivisione<sup>3</sup>: non mangiamo solo per funzionare come macchine più efficienti. Mangiamo per appagare i nostri sensi, per comunicare, per celebrare, invogliare e sedurre, compiacere gli dei, impressionare; così, il significato del cibo va ben oltre il suo status di *carburante*<sup>4</sup>. L'atto del nutrirsi, pervaso da funzioni secondarie, vissuti psichici, connotazioni simboliche, valori e significati culturali che condizionano il comportamento alimentare<sup>5</sup>, va pensato e collocato, allora, entro una prospettiva che oltrepassi il *côté* biologico, perché frutto di scelte radicate

---

<sup>1</sup> Sul punto, MARIO RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2012, p. 387.

<sup>2</sup> Sul tema, ROLAND BARTHES, *Il brusio della lingua*, Einaudi, Torino, 1988.

<sup>3</sup> Si veda al riguardo, CLAUDIO FERLAN, *Cibo sacro. Questioni alimentari nella storia delle religioni*, in *Annali dell'Istituto Storico italo-germanico in Trento*, 44, 2, 2018, pp. 183-204.

<sup>4</sup> Così, IRMA KROEZE, *How to eat: vegetarianism, religion and law*, in *The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa*, 8, 2, 2012, p. 2 ss.

<sup>5</sup> Si vedano TULLIO SEPPILLI, *Antropologia dell'alimentazione*, in *La ricerca folklorica*, 30, 1994, p. 7 ss.; LUCIO MEGLIO, *Sociologia del cibo e dell'alimentazione. Un'introduzione*, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 8, per il quale «l'alimentazione da processo biologico si trasforma in fatto culturale di una società»; ALESSANDRA GUIGONI, *Antropologia del bere e del mangiare*, Edizioni Altravista, Campospinoso, 2009, p. 13 ss., che rileva come le culture abbiano «sempre adottato codici comportamentali alimentari espliciti che, distinguendo tra cibi consentiti e vietati, e trasmettendo nel tempo i tradizionali processi di preparazione, hanno modificato la stessa percezione del cibo: da mero atto fisiologico a mezzo attraverso il quale inquadrare le regole sociali».

storicamente nelle diverse comunità umane, rivelandosi quale risultato di risposte culturali a bisogni naturali; così delineato, il cibo «appare il punto di convergenza tra una dimensione naturale-biologica e una dimensione di ordine sociale e più generalmente culturale»<sup>6</sup>.

In altri termini, lungi dall'esser concepito unicamente quale *res naturalis*, il cibo, «grande vettore connettivo»<sup>7</sup> con valenza fisiologica, sociale e giuridica, riflette processi culturali relativi alla sua produzione, preparazione e consumo<sup>8</sup>; e, secondo una nota formula proverbiale, *siamo ciò che mangiamo* nella misura in cui il nutrimento riverbera precisi protocolli d'uso, situazioni, comportamenti, investendo, altresì, il terreno dell'identità del singolo, della coscienza individuale e la sua proiezione nella dimensione socio-culturale: non tutto ciò che viene considerato come commestibile è socialmente, culturalmente e psicologicamente accettabile<sup>9</sup>. Consapevoli o meno, quando mangiamo stiamo *inghiottendo* non solo un determinato alimento, ma anche il concetto, la cultura, il territorio, insomma la *stimmung* che gli si accompagna<sup>10</sup>. È così che «il cibo assume una gamma variegata di valori semantici a seconda di chi lo chiede e di chi lo offre, di chi lo prepara, di come è preparato, di come è consumato e infine con chi e dove è consumato»<sup>11</sup>.

---

<sup>6</sup> Così, PAOLO SCARPI, *Il senso del cibo. Mondo antico e riflessi contemporanei*, Sellerio, Palermo, 2005, p. 9. Al riguardo si veda anche CHIARA PLATANIA, *Labirinti di gusto. Dalla cucina degli dèi all'hamburger di Mc Donald*, Dedalo, Bari, 2008, ove si sottolinea come l'alimentazione realizzi intrecci significativi che connettono la corporeità degli individui con le dinamiche sociali di controllo, e come cibarsi diventi uno dei simboli maggiormente esemplificativi della struttura sociale.

<sup>7</sup> Nella definizione che ne offre NICOLA PERULLO, *Per un'estetica del cibo*, in *Aesthetica Preprint*, Centro Internazionale Studi di Estetica, Palermo 2006, p. 19.

<sup>8</sup> Osserva, sul punto, MASSIMO MONTANARI, *Il cibo come cultura*, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. VII-VIII, «Il cibo è cultura quando si produce, perché l'uomo non utilizza solo ciò che trova in natura (come fanno tutte le specie animali) ma ambisce anche a creare il proprio cibo, sovrapponendo l'attività di produzione a quella di predazione. Il cibo è cultura quando si prepara poiché, una volta acquisiti i prodotti base della sua alimentazione, l'uomo li trasforma mediante l'uso del fuoco e una elaborata tecnologia che si esprime nelle pratiche di cucina. Il cibo è cultura quando si consuma perché l'uomo, pur potendo mangiare di tutto, o forse proprio per questo, in realtà sceglie il proprio cibo, con criteri legati sia alle dimensioni economica e nutrizionale del gesto, sia a valori simbolici di cui il cibo stesso è investito. Attraverso questi percorsi il cibo si configura come elemento decisivo dell'identità umana e come uno dei più efficaci strumenti per comunicarla».

<sup>9</sup> Sul punto, CAMILLA DELLA GIUSTINA, *Il diritto al cibo adeguato. Un diritto umano presupposto o consequenziale? Riflessioni a margine di un diritto dalle molteplici sfumature*, in *AmbienteDiritto*, 2, 2021 ([www.ambientediritto.it](http://www.ambientediritto.it)).

<sup>10</sup> Cfr. LEON RAPPAPORT, *Come mangiamo: appetito, cultura e psicologia del cibo*, Ponte alle Grazie, Milano, 2003.

<sup>11</sup> MARIA CONCETTA NICOLAI, *Pane dell'uomo pane di Dio, D'Abruzzo*, Ortona, 2015, p. 26. Sul punto, anche MARVIN HARRIS, *Buono da mangiare. Enigmi del gusto e consuetudini alimentari*, Einaudi, Torino, 2006, ove si sottolinea che prima di poter entrare in uno stomaco vuoto, il cibo deve nutrire la mentalità collettiva e la tipicità alimentare di un territorio, risultato di continue mutazioni e prestiti

Alimentarsi, dunque, è attività complessa nonché poliedrica, capace di creare fitte trame tra variegate dimensioni della vita di ciascuno, contribuendo a forgiare l'identità<sup>12</sup>, individuare confini, marcare differenze<sup>13</sup>, sedimentare memoria, creare meccanismi di appartenenza in ragione di fattori etnici, geografici, storici e, soprattutto, religiosi, risultando, altresì, funzionale alla produzione di meccanismi identitari, grazie al valore simbolico ed evocativo della propria matrice culturale<sup>14</sup>; in altri termini, «il modo in cui ci si approccia al cibo e all'alimentazione contribuisce alla definizione dell'identità culturale della persona in una duplice prospettiva: interna soggettiva, rafforzando il senso di appartenenza a un gruppo attraverso la condivisione delle scelte alimentari, ed esterna comunicativa, contribuendo a determinare come gli altri ci percepiscono»<sup>15</sup>, costituendo, nel contempo, autorappresentazione e distanza tra il sé e l'alterità, da cui scaturisce la differenza interculturale. Ed ancora, il cibo rappresenta la «cifra di una esperienza sociale»<sup>16</sup> perché attraverso le pratiche alimentari risulta oltremodo agevole l'identificazione di un gruppo secondo i valori, gli usi e le abitudini degli individui che vi appartengono<sup>17</sup>.

---

culturali, influenzati dalla volontà di sperimentare l'inedito, aggiungere nuovi valori all'alimentazione, accrescere la gamma del gusto e di tutto quanto viene anzitutto pensato e, finalmente, accettato come *buono da mangiare*.

<sup>12</sup> Cfr. ERNESTO DI RENZO, *Mangiare l'autentico. Cibo e alimentazione tra revivalismi culturali e industria della nostalgia*, UniversItalia, Roma, 2015, p. 16, ove si legge «In riferimento alla componente sovrastrutturale che accompagna materialità, circolazione e consumo del cibo, rileva comprendere come gli alimenti siano in grado di diventare (all'occorrenza) oggetto di investimento simbolico al punto da creare delle associazioni molto coriacee tra ciò che si mangia e le differenti forme di identità che contraddistinguono ciascun individuo: di genere, di ceto, di etnia, di religione e via discorrendo».

<sup>13</sup> Sul rapporto tra l'alimentazione e le identità, individuali e collettive, si vedano MARINO NIOLA, *Homo dieteticus. Viaggio nelle tribù alimentari*, Il Mulino, Bologna, 2015; NICOLETTA CAVAZZA, MARGHERITA GUIDETTI, *Scelte alimentari*, Il Mulino, Bologna, 2020.

<sup>14</sup> GIORGIO PELAGATTI, *Libertà alimentare religiosa, macellazione halal, protezione del benessere animale*, in *dirittifondamentali.it*, 1, 2021, p. 623 ([www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it)).

<sup>15</sup> GIOVANNI CAVAGGION, *Sul diritto all'alimentazione come diritto (anche) culturale*, in GIOVANNI BOGGERO, JÖRG LUTHER (a cura di), *Alimentare i diritti culturali*, Aracne, Roma, 2018, p. 47 ss. Sul punto, anche VINCENZO PACILLO, *Nutrire l'anima. Cibo, diritto e religione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2014, pp. 3-16; GIOVANNI FILORAMO, *A tavola con le religioni*, in *Daimon. Diritto comparato delle religioni*, speciale, 2014, pp. 17-32.

<sup>16</sup> ANDREA MORRONE, *Ipotesi per un diritto costituzionale dell'alimentazione*, in GINEVRA CERRINA FERONI, TOMMASO EDOARDO FROSINI, LUCA MEZZETTI, PIER LUIGI PETRILLO (a cura di), *Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, vol. I, tomo II, Fondazione CESIFIN Alberto Predieri, Firenze, 2016, p. 33.

<sup>17</sup> Sul punto, ALESSANDRA GUIGONI, *Antropologia del mangiare e del bere*, cit., ove si afferma «come la pratica alimentare, oltre a subire un processo di evoluzione nel tempo, subisce variazioni da una civiltà all'altra per disponibilità degli alimenti, tecniche di cottura e di conservazione, dando origine a precisi modelli culturali, tanto che quello che è buono da mangiare e gradevole per un gruppo etnico non lo è per un altro. In questo senso il cibo diviene un significante culturale che suscita percezioni sensoriali, quali il gusto ed il disgusto, indirizza o limita l'assunzione di alimenti, condizionando un aspetto

Pratiche che sono vere e proprie regole alimentari fortemente condizionate da variabili naturali, geografiche ed economiche, e che risultano, in molti casi, assolutamente forgiate da prescrizioni religiose<sup>18</sup>.

Non desta scalpore alcuno, allora, l'attenzione che il giurista deve porre al tema "alimentazione" al fine di configurarne una visione organica capace di andare oltre il perimetro del *food law* (della regolazione delle attività di produzione, distribuzione e consumo di alimenti) e sia suscettiva, altresì, di individuare aspetti che, malgrado in prima istanza sfuggano alla rigidità della tripartizione analitica menzionata, evidenzino profili riconducibili a «condotte individuali che assurgono alla dignità di situazioni giuridiche soggettive tutelate in quanto vi si manifesti l'esercizio di libertà fondamentali»<sup>19</sup>. Sebbene, dunque, le scelte alimentari rientrino in quella sfera privata e personale di cui, tendenzialmente, il diritto non si occupa<sup>20</sup>, perché espressione dell'autodeterminazione, e quindi della sfera di libertà costituzionalmente garantita alle persone, nondimeno, la loro rilevanza mostra implicazioni giuridiche niente

---

fondamentale dell'esistenza. Non solo l'uomo non mangia tutto ciò che è potenzialmente commestibile ma ogni cultura regola l'alimentazione dettando una serie di norme più o meno esplicite e rigide che fissano cibi commestibili e cibi considerati ripugnanti o vietati, ma anche i modi di preparazione, tempi e luoghi, contesti e persone con cui il cibo può o deve essere consumato. Il consumo del cibo, in una parola, è un procedimento per costruire, comunicare ed eventualmente trasgredire regole sociali, gerarchie e legami».

<sup>18</sup> Cfr. FRANCESCO ALICINO, *Cibo e religione nell'età dei diritti e della diversità culturale*, in *ParoleChiave*, 58, 2017, pp. 173-186.

<sup>19</sup> ROBERTO D'ORAZIO, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle dottrine alimentari*, in LUCIA SCAFFARDI, VINCENZO ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, Vol. I, Roma Trepress, Roma, 2020, p. 25. Relativamente alle sfide poste dal diritto soggettivo al cibo, si veda PIERRE-ÉTIENNE BOUILLOT, *L'absence de considérations du droit à l'alimentation dans la construction du droit de l'alimentation*, in *Droit et société*, 101, 1, 2019, pp. 53-69, per il quale il diritto al cibo non crea le condizioni necessarie per l'adempimento del diritto al cibo, e anzi ne costituisce i principali ostacoli. Le più significative risiedono nel fatto che la legislazione alimentare da un lato, è portata avanti esclusivamente da e per un'economia di mercato, e dall'altro, attribuendo un peso preponderante alla valutazione scientifica del rischio, lascia poco spazio alle altre questioni sollevate dal diritto in esame.

<sup>20</sup> Così CINZIA PICIOCCHI, *Le scelte alimentari come manifestazione d'identità, nel rapporto con gli ordinamenti giuridici: una riflessione in prospettiva comparata*, in LUCIA SCAFFARDI, VINCENZO ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, cit., p. 113, che osserva «Alcuni aspetti relativi all'alimentazione possono intersecarsi con diritti fondamentali, ma su un piano diverso rispetto alla scelta individuale, collocandosi piuttosto su di una dimensione collettiva. In questo senso, si possono citare ad esempio le norme volte a tutelare i consumatori sotto i diversi possibili profili, con particolare riferimento al diritto alla salute. Dall'intreccio di norme europee e nazionali, deriva la complessa regolamentazione relativa ai criteri che presidiano l'immissione dei prodotti alimentari sul mercato, in merito a caratteristiche di salubrità o relative agli allergeni, sempre a tutela della salute dei consumatori. Quest'ultima categoria – i consumatori – rileva anche quando l'ordinamento giuridico ponga norme di disciplina relative alle caratteristiche del cibo immesso in commercio, in conformità a criteri non legati alla salute, o a caratteristiche organolettiche o relative al gusto, ma che garantiscano gli acquirenti che il cibo sia conforme a determinati precetti alimentari».

affatto marginali che meritano di venire allo scoperto. Esiste una politica del cibo che, come ogni politica, coinvolge la nostra libertà<sup>21</sup>, e che fa del cibo uno strumento di potere: al pari delle regole giuridiche, può essere usato, allora, per premiare, punire o regolare i comportamenti.

Le *foodways* attuali, peraltro, sconfinando, occupano la scenografia pubblica con la stessa caparbia messa in atto dalla religione che «tende sempre più ad espandersi oltre i confini che gli ordinamenti profani le hanno tradizionalmente assegnato, costringendola nel ristretto alveo della sfera privata» e che «assurge ora a finalità generale (ovvero a carattere qualificativo) di un agire sociale (e pubblico) potenzialmente illimitato e invade pressoché tutti i campi dell'esperienza giuridica, da un lato, reclamando nuovi spazi pubblici di libertà e, dall'altro, assumendo un ruolo sempre più incisivo e condizionante negli ambiti pubblici che si pensava le fossero o comunque dovessero rimanerle estranei, quali tipicamente quelli dell'economia e della politica»<sup>22</sup>. Ne deriva che nel novero degli istituti costitutivi del diritto alimentare vanno ricomprese «le tutele da riconoscere agli usi nutrizionali ascrivibili alla libertà religiosa e di pensiero, e in particolare le forme nelle quali si esprime l'autonomia della persona che in veste di consumatore orienta le sue scelte in base a motivi etici e al particolare significato attribuito a caratteristiche intrinseche degli alimenti»<sup>23</sup>. D'altra parte, l'adesione ai precetti alimentari religiosi, che sembrerebbe, in prima istanza, non rientrare nella garanzia giuridica della libertà di coscienza e di religione tutelata dall'art. 19, Cost., quando assicura a tutti il «diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma» e «di esercitare in privato o in pubblico il culto», è, al contrario, assolutamente ricompresa atteso che «professare liberamente la propria fede» è riferibile a qualsivoglia comportamento che manifesti aderenza ad un credo religioso<sup>24</sup>.

Certo, riflettere sulla rivendicazione del diritto alla diversità religiosa at-

---

<sup>21</sup> WENDELL BERRY, *The pleasures of eating*, in DEAN W. CURTIN, LISA M. HELDKE (eds.), *Cooking, eating, thinking: transformative philosophies of food*, Indiana University Press, Bloomington, 1992, p. 374 ss. Al riguardo si veda anche JAMES L. WATSON, MELISSA L. CALDWELL, *Introduction*, in ID. (a cura di), *The cultural politics of food and eating: a reader*, Blackwell Publishing, Oxford, 2004, pp. 1-10, nel quale il cibo è definito una sorta di finestra sulla politica.

<sup>22</sup> Così, GIUSEPPE D'ANGELO, *Spazio pubblico per il fenomeno religioso e dimensione pubblica della libertà religiosa*, in *Iura & Legal Systems*, 7, 1, 2020, p. 23.

<sup>23</sup> ROBERTO D'ORAZIO, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle dottrine alimentari*, cit., p. 31.

<sup>24</sup> Sul punto, GIORGIO PELAGATTI, *Libertà alimentare religiosa, macellazione halal, protezione del benessere animale*, cit., p. 625 ss., «L'art.19 garantisce così un fascio di facoltà, tra cui non può non essere ricompresa la possibilità di aderire ai codici comportamentali dell'alimentazione religiosamente connotata. Si tratta di una garanzia che l'art. 19 non riserva ai soli cittadini-fedeli, ma estende a tutti gli individui che a vario titolo sono nel territorio dello Stato».

traverso il rispetto delle regole alimentari di natura confessionale equivale a inoltrarsi lungo sentieri non poco tortuosi, «per la difficile conciliabilità delle richieste maggiormente eterodosse; per la necessità di evitare la frantumazione della risposta normativa attraverso l'accettazione di un sistema di statuti personali religiosi; per sperimentare nuovi valori, o metavalori da condividere»<sup>25</sup>. Nondimeno, ragionare sulla triade analitica cibo, religione e diritto può divenire occasione per valutare percorsi alternativi di convergenza di talune dinamiche conflittuali, presenti e *prepotenti* nella società contemporanea, invitando al tavolo della sperimentazione giuridica e democratica quell'ospite bifronte che da sempre invoca agio e avanza pretese di libertà e uguaglianza. Se ciascuno ha diritto ad alimentarsi secondo il proprio stile di vita e la propria identità culturale e religiosa, e se il diritto ad alimentarsi secondo la propria fede è esercizio del fondamentale diritto di libertà religiosa, allora è con la declinazione opportuna della libertà religiosa alimentare che il giurista deve confrontarsi, valutando le concrete «istanze di protezione e valorizzazione che per essa si invocano»<sup>26</sup>.

Pertanto, nelle pagine che seguono, si avrà cura di declinare il pluralismo alimentare alla luce del riconoscimento e della tutela del diritto al cibo e alla libertà religiosa, di individuare la fitta trama relazionale che s'insinua tra cibo e religione, intercettando le peculiarità delle regole religiose alimentari, di specificare il ruolo delle prescrizioni alimentari nella pratiche religiose e, infine, di menzionare quei nodi problematici che emergono quando ci si confronta con la tutela della diversità alimentare nella gestione di talune strutture nell'attuale spazio pubblico.

---

<sup>25</sup> ANTONIO G. CHIZZONITI, MARIACHIARA TALLACCHINI *Introduzione*, in Id. (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, Libellula edizioni, Roma, 2010, p. 14 ss. Sul tema, anche ALESSANDRO FERRARI, *Cibo, diritto, religione. Problemi di libertà religiosa in una società plurale*, in *Stato Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 15, 2006, p. 1, ove si sottolinea «i confini segnati dal cibo sono porosi. Infatti, il "cibo religioso" non produce e rivela soltanto una pluralità "esterna" di scelte/pratiche alimentari, demarcando la differenza tra gruppi, ma anche una pluralità di scelte/pratiche "interna" a ciascuna comunità, rendendo implausibile ogni essenzializzazione e stereotipizzazione».

<sup>26</sup> GIUSEPPE D'ANGELO, *Dallo spazio pubblico per la religione alla dimensione pubblica dell'agire religiosamente connotato. Equilibri in divenire e rinnovate criticità*, in ALBERTO FABBRI (a cura di), *Spazio pubblico per il fenomeno religioso*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 15. Sul punto, anche ALESSANDRO FERRARI, *Cibo, diritto, religione. Problemi di libertà religiosa in una società plurale*, cit., p. 1 ss., ove si sottolinea «affrontare il tema del "cibo religiosamente qualificato" significa riflettere sulle trasformazioni delle appartenenze e delle manifestazioni religiose nei diversi contesti spaziali e temporali nonché sul posizionamento dei diritti statuali di libertà religiosa rispetto alle sfide poste dalle due dimensioni tipiche di ogni religiosità, quella legata alla religione come eredità patrimoniale ricevuta e quella espressione, invece, di autonome scelte personali. Inoltre, nel momento in cui il discorso sul "cibo religioso" si interseca con quello sul diritto di libertà religiosa, ecco che il tema dell'alimentazione religiosamente orientata finisce per investire anche, inevitabilmente, le politiche di integrazione e, più latamente, di cittadinanza».

## 2. Di pluralismo alimentare, diritto al cibo e libertà religiosa: a tavola con rispetto.

Multiculturalismo e pluralismo religioso sono divenuti protagonisti indiscussi degli scenari pubblici odierni; la loro irruzione nel nostro contesto ordinamentale ha generato non pochi profili problematici, modificandone l'assetto complessivo e *costringendolo* ad una radicale metamorfosi: dal confessionismo cattolico siamo approdati ad una dimensione multietnica e multireligiosa. Il progressivo aumento di gruppi di fede non cristiana, unitamente al «diffuso processo di de-secolarizzazione, che si accompagna al riaffiorare del sentimento religioso – in realtà mai sopito – con il proliferare di nuovi movimenti confessionali, con la rinascita di forme di religiosità e finanche con la ricomposizione di credenze in una sorta di bricolage religioso»<sup>27</sup>, hanno reso meno scontata la vittoria della secolarizzazione quale conseguenza inevitabile della modernizzazione<sup>28</sup>. Anzi, le religioni, nel mostrare una maggiore vitalità, e una sempre più rilevante presenza nello spazio pubblico, stanno guadagnando ulteriore terreno, al punto che si vaticina una sorta di rivincita della dimensione religiosa<sup>29</sup>. Di fatto, il pluralismo contemporaneo si configura come arcipelago complesso e complicato, accogliendo «diversi discorsi religiosi e diversi discorsi secolari, superando – in tal senso – l'idea che la progressiva secolarizzazione della cultura avrebbe inesorabilmente tolto spazi ai discorsi religiosi»<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> ARMANDO GIUFFRIDA, *La scuola nella società multiculturale. Diritto al cibo adeguato e libertà religiosa*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 7.

<sup>28</sup> Sul punto, GIANCARLO ANELLO, *Verso la laicità interculturale*, in ANTONIO FUCILLO, *Diritto religioni culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 44 ss., «Con l'avvento della globalizzazione, infatti, la rappresentazione (o meglio, l'autorappresentazione) in virtù della quale il processo di formazione della modernità giuridica sia andata di pari passo con un processo di secolarizzazione delle istituzioni statali, si è rivelata fittizia. La religione continua a vivere mimetizzata nelle pratiche sociali, a fornire un asse di legittimazione implicito delle istituzioni della sfera pubblica, ad alimentare processi di significazione e di valorizzazione dell'agire individuale e collettivo».

<sup>29</sup> RODNEY STARK, MASSIMO INTROVIGNE, *Dio è tornato. Indagine sulla rivincita delle religioni in Occidente*, Piemme, Casale Monferrato (AI), 2003. Sul punto anche ANTONIO FUCILLO, *Superare la sola eguaglianza formale: verso la libertà religiosa delle opportunità*, in Id. (a cura di), *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 6, ove si legge «Sempre più evidenti appaiono i segni di un risveglio religioso nella società contemporanea, tanto da poter parlare di "rivincita di Dio", derivante anche dalla estrema longevità che caratterizza il fenomeno religioso».

<sup>30</sup> ANDREA PORCARELLI, *Religioni in dialogo per una paideia del "saper vivere insieme"*, in RICCARDO PAGANO, ADRIANA SCHIEDI, *Identità, pluralità, diversità. Il riconoscimento, ovvero essere per l'altro*, EDJSGE, Taranto, 2020, p. 301. Sul punto, anche PETER L. BERGER, *I molti altari della modernità. Le religioni al tempo del pluralismo*, EMI, Bologna, 2017, p. 172, ove si sottolinea «Vi è

A fronte del riconoscimento della pluralità (anche religiosa), le politiche pubbliche non possono che, da un lato, ispirarsi al rispetto della diversità di credenze e abitudini che attraversano certamente le scelte nutritive personali, e, dall'altro, contemplare il pluralismo alimentare, locuzione che in dottrina denota «la coesistenza in una stessa comunità regolata da istituzioni comuni, liberali e democratiche, di una pluralità di abitudini alimentari che riflettono diversità individuali, sociali, religiose e culturali, che possono differire anche radicalmente»<sup>31</sup>; un pluralismo alimentare che riflette la molteplicità di pratiche e consuetudini sintomatiche di credenze religiose e tratti simbolici e spirituali, volte a scandire le decisioni alimentari dei credenti in ordine alle modalità del nutrirsi.

Il rispetto delle prescrizioni dietetiche religiose nelle società secolarizzate porta, così, a supporre che il legame religione-cibo abbia uno status molto profondo che attraversa l'identità della persona e del gruppo in ordine alle scelte alimentari<sup>32</sup>: la norma alimentare religiosa è un «potente marcatore di appartenenza culturale»<sup>33</sup> e, nel contesto dei sistemi occidentali multiculturali, diventa occasione per affermare o rivendicare la propria identità. L'identità<sup>34</sup> è tema certamente noto alla giurisprudenza, e ossessivamente presente nel dibattito sui diritti fondamentali, particolarmente negli ultimi tempi caratterizzati, come segnalato, da pluralismo culturale ed eterogeneità sociale, esiti inevitabili dell'incremento dei flussi migratori che hanno disegnato nuovi e complessi scenari, nei quali il cibo, se *vuole* essere fattore identitario di una comunità, dovrà invocare un'alterità sociale e culturale, comprensiva di una carica potenzialmente divisiva<sup>35</sup>.

---

un pluralismo di discorsi religiosi nelle menti degli individui e delle società. Vi è anche un pluralismo, importantissimo, di discorsi secolari e religiosi. Inoltre, vi è un pluralismo di diverse versioni della modernità, con diverse configurazioni della coesistenza di religione e secolarità».

<sup>31</sup> Così CHIARA TESTINO, *Pluralismo alimentare e giustificazione pubblica*, in EMANUELA CEVA (a cura di), *Pluralismo alimentare: giustizia, tolleranza e diritti*, *Notizie di Politeia*, XXX, 114, 2014, p. 20.

<sup>32</sup> VINCENT MORINIAUX, *Les religions et l'alimentation*, in Id. (dir.), *Nourrir les hommes*, Editions du Temps, Nantes, 2008, p. 39 ss.

<sup>33</sup> Nella definizione che ne offre VINCENZO PACILLO, *Nutrire l'anima. Cibo, diritto e religione*, cit., p. 20.

<sup>34</sup> Identità che costituisce, nelle parole di ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 10, «un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale e rientra perciò nel diritto ad essere se stesso, nel diritto cioè a che la propria individualità sia preservata».

<sup>35</sup> Si veda al riguardo, DANIELA MILANI, *Le scelte alimentari nelle società multireligiose: una prospettiva di libertà*, in ANTONIO G. CHIZZONITI (a cura di), *Cibo, religione e diritto. Nutrimo per il corpo e per l'anima*, Libellula Edizioni, Tricase (Le), 2015, pp. 349-360, che ritiene come l'identità alimentare, situandosi su una linea di confine che perimetra un'appartenenza, determini una soglia particolarmente rilevante nelle relazioni interculturali.

Nel flusso caotico che traversa la realtà contemporanea, ciò che ruota attorno al cibo «sia nella sua dimensione consumistica, sia nel suo essere (il cibo) il nutrimento delle persone e quindi contributo essenziale alla vita e alla dignità delle stesse»<sup>36</sup>, risulta funzionalmente intrecciato con la sfera dei diritti e con la trama relazionale che questi tessono con gli assetti religiosi.

Se cibo e diritto sono imbrigliati dentro uno stretto legame di parentela, allora giova segnalare come la rilevanza giuridica e la tutela costituzionale del diritto al cibo – quale «diritto fondamentale della persona che riguarda l'esistenza in tutta la sua complessità, divenendo così non solo componente essenziale della cittadinanza, ma preconditione della stessa democrazia»<sup>37</sup> – siano divenuti temi centrali nell'ambito giuspubblicistico. Senza troppo indugio, ma consapevoli di non poter andare oltre, definiamo il diritto al cibo come il diritto «ad avere un accesso regolare, permanente, libero, sia direttamente sia tramite acquisti monetari, a cibo quantitativamente e qualitativamente adeguato, sufficiente, corrispondente alle tradizioni culturali della popolazione di cui fa parte il consumatore e in grado di assicurare una vita psichica e fisica, individuale e collettiva, priva di angoscia, soddisfacente e degna»<sup>38</sup>. Il riconoscimento di tale diritto<sup>39</sup> ha sostanziato l'idea stessa di persona umana, risultando componente ineludibile di un nucleo di diritti dell'uomo; produzione, commercio e consumo degli alimenti, unitamente agli strumenti atti a tutelare gli interessi legati al cibo degli individui e delle comunità sono risultati, così, suscettivi di regolazione, mediante specifiche norme giuridiche<sup>40</sup>. La progressiva costituzionalizzazione del diritto al cibo ha consentito a molti Paesi di convertire il generico *dovere di nutrire*, contemplato nelle Carte internazionali, in precisi obblighi giuridici in grado di soddisfarlo o mediante politiche pubbliche *ad hoc*, o mediante sentenze di rango costituzionale<sup>41</sup>.

---

<sup>36</sup> ANTONIO FUCILLO, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, Giappichelli, Torino, 2015, p. VIII.

<sup>37</sup> STEFANO RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2015, p. 128.

<sup>38</sup> COSÌ, JEAN ZIEGLER, *Dalla parte dei deboli. Il diritto all'alimentazione*, Milano, Tropea, 2004, p. 49.

<sup>39</sup> Il diritto al cibo, definito diritto diffuso, è inserito a pieno titolo nella cornice di un costituzionalismo che non prescinde dai bisogni concreti delle persone, e che, anzi, se ne fa carico. Sul punto, STEFANO RODOTÀ, *Il diritto al cibo*, RCS, Milano, 2014, p. 31 ss.

<sup>40</sup> Sia consentito il rimando a ANGELA IACOVINO, SEVERINA GISMONDI, *Sostenibilità alimentare e cittadinanza ecologica: una sutura a doppio filo*, in *Open Journal of Humanities*, 2020, vol. 6, p. 41 ss.

<sup>41</sup> Sul punto, MARIA BOTTIGLIERI, *Le garanzie costituzionali del diritto al cibo adeguato*, in GIOVANNI BOGGERO, JÖRG LUTHER (a cura di), *Alimentare i diritti culturali*, cit., pp. 19-46. Si veda anche GIOVANNI CAVAGGION, *Sul diritto all'alimentazione come diritto (anche) culturale*, cit., p. 48 ss., ove si sottolinea «L'origine del riconoscimento del diritto al cibo viene storicamente ricondotta all'articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, per cui ogni individuo

La tutela del diritto all'alimentazione è, allora, ineludibile presupposto «per individuare, definire e tutelare le capacità fondamentali e potenziali della persona umana, premessa necessaria per il godimento e l'esercizio di una pluralità di libertà e di diritti»<sup>42</sup>, e si collega ad una rinvigorita dimensione del costituzionalismo contemporaneo, fondata sul rispetto del principio di eguaglianza, dei diritti fondamentali e dello *ius existantiae* che ne rappresenta la necessaria premessa<sup>43</sup>. Da ciò scaturisce, quale inevitabile esito, la consapevolezza che la poliedricità della tutela giuridica dell'alimentazione<sup>44</sup> impatta un complesso di diritti fondamentali, invocando l'adozione di un approccio *rights-oriented*, ritenuto maggiormente conforme a gestire l'effervescenza della materia e a valorizzare la sua vocazione a creare oggetti di diritti.

Ebbene, tra i possibili *volti* che il cibo assume in relazione ai diritti fondamentali della persona<sup>45</sup>, affiora il diritto alla scelta alimentare conforme al proprio credo religioso, che fa emergere rilevanti profili di ordine costituzionale, destinati, peraltro, a generare esiti in sede applicativa. Del resto, il diritto al

---

ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere propri e della sua famiglia, "con particolare riguardo all'alimentazione" [...] ha fatto il suo ingresso nel diritto internazionale convenzionale a partire dal patto sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966, che all'articolo 11 riconosce, oltre a un'alimentazione adeguata, il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame [...]. Il diritto in esame è stato successivamente riconosciuto in un ampio numero di fonti ulteriori del diritto internazionale e soprattutto in varie fonti di *soft law*. Con riferimento al diritto costituzionale [...] il fondamento del diritto al cibo è stato ricondotto, nel costituzionalismo europeo, all'ambito di applicazione di altri diritti fondamentali espressamente riconosciuti».

<sup>42</sup> FRANCESCO ALICINO, *Il diritto fondamentale a togliersi la fame. Banco di prova del costituzionalismo contemporaneo*, in MARUSCA DE CASTRIS, *Cibo e società. Una relazione da esplorare*, Roma Tre-Press, Roma, 2018, p. 108.

<sup>43</sup> Cfr. GIOVANNI MARIA FLICK, *Elogio della dignità*, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2015.

<sup>44</sup> Al riguardo, ANGELA IACOVINO, SEVERINA GISMONDI, *Sostenibilità alimentare e cittadinanza ecologica: una sutura a doppio filo*, cit., p. 45 ss., ove si afferma «Il paradigma caleidoscopico di tutela giuridica dell'alimentazione si riflette, peraltro, nell'eterogeneità dei profili che contempla, nella frammentarietà definitoria e nella molteplicità dei settori di interesse: dalla tutela della salubrità degli alimenti, o *food safety*, a quella della disponibilità di cibo sufficiente ed adeguato, o *food security*. Viepiù, a tale complessità settoriale corrisponde un coacervo normativo frutto del pluralismo delle fonti nazionali, sovranazionali e internazionali al punto che, anche per questa materia, si apre la strada al fenomeno della crisi della tipicità delle fonti del diritto, con larga fruizione di norme di *soft law* e del ricorso ai principi generali, profili che accompagnati all'assenza di previsioni espresse hanno favorito l'emergere di un ruolo importante della giurisprudenza nell'evoluzione della materia».

<sup>45</sup> In questo senso, GIOVANNI CAVAGGION, *Sul diritto all'alimentazione come diritto (anche) culturale*, cit., p. 51, «Con riferimento all'ordinamento costituzionale italiano le intersezioni tra diritto e cibo e diritti costituzionali fondamentali sono molteplici, al punto che non risulta chiaro fino a che punto possa essere considerato come diritto provvisto di una sua autonomia ontologica o, per converso, se esso non possa essere invece ricondotto, a ben vedere, a situazioni giuridiche già tutelate da diritti costituzionali espressamente riconosciuti. In questo senso, secondo un approccio riduzionista, il diritto al cibo potrebbe essere ricondotto, a seconda delle diverse accezioni secondo le quali esso viene inteso, al diritto alla vita, al diritto alla salute, al diritto di libertà di espressione, al diritto alla libertà religiosa».

cibo assume connotazioni ulteriori procedendo secondo un «criterio di socialità progressiva»<sup>46</sup> che amplia il campo analitico e ricomprende la tutela delle manifestazioni esterne della personalità. In questo senso, la tematica dell'alimentazione proietta il *focus* verso i tre assi della dialettica identità-differenziazione-uguaglianza, giacché le confessioni religiose invocano caparbiamente il riconoscimento e la tutela degli aspetti collegati alla loro specifica identità, rivendicando uguaglianza nella diversità. Risulta, non a caso, emblematico nelle società plurali il nesso tra identità, che prevede integrazione e confronto, ed uguaglianza che deve essere vagliata – e verificata – sulla base di quel principio di ragionevolezza che contempla la diversità.

Se il diritto di nutrirsi correlato alla libertà di scelta alimentare invero «un diritto soggettivo al “proprio” cibo, che in quanto conforme ad intime inclinazioni o convinzioni della persona, e perciò in grado di soddisfare valori da questa avvertiti come fondamentali, allora può ben designarsi con la metafora del “cibo della coscienza”, denotativa degli usi alimentari rispondenti al prescritto di credenze di fede oppure di concezioni filosofiche, le quali a loro volta sul piano morale o spirituale si nutrono, per così dire, di tale osservanza»<sup>47</sup>. Il diritto al cibo è, in tal senso, riconducibile al più generale diritto alla cultura, inteso come diritto a preservare la propria cultura e come tutela contro azioni assimilazioniste o discriminatorie da parte del legislatore; così inteso, «il diritto al cibo diventerebbe un diritto al cibo particolare, e dunque il diritto a conservare determinate pratiche e tradizioni alimentari espressive di una determinata cultura minoritaria, nonostante esse non siano in uso, o addirittura siano vietate, nella cultura maggioritaria dell'ordinamento»<sup>48</sup>.

Il tema torna ad approdare, inevitabilmente, sulle rive analitiche del multiculturalismo, interfacciando la tutela da accordare a qualsivoglia minoranza che costella lo Stato democratico e pluralista, caleidoscopio di sfumature diversificate nell'era della globalizzazione; un multiculturalismo, regista indiscusso della realtà contemporanea, che chiama a rapporto, altrettanto inevitabilmente, la sfera giuridica, invitandola a mettere in atto gli opportuni meccanismi istituzionali capaci di gestire l'inedito *melting pot* delineatosi, che ha posto non pochi problemi alla qualità della democrazia, chiamata da sempre a fare i conti con il rispetto delle minoranze e con la gestione della diversità. In

---

<sup>46</sup> Cfr. ENZO CHELI, *Costituzione e sviluppo delle istituzioni in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1978, p. 32 ss.

<sup>47</sup> COSÌ, ROBERTO D'ORAZIO, *La libertà di coscienza e il principio di uguaglianza alla prova delle dottrine alimentari*, cit., p. 31.

<sup>48</sup> GIOVANNI CAVAGGION, *Sul diritto all'alimentazione come diritto (anche) culturale*, cit., p. 59.

questo senso, «la società multiculturale rimescola le stesse fonti del diritto»<sup>49</sup> perché – come condivisibilmente sottolineato dalla dottrina – «il diritto non nasce nel palazzo oracolare di un legislatore centralizzato, ma piuttosto entro la vita quotidiana, sorpresa nella sua concretezza dalla operosità dei giudici»<sup>50</sup>.

Ebbene, per il buon funzionamento delle attuali società democratiche avviene necessario intercettare l'indiscutibile rilievo del pluralismo e del rispetto delle differenze, e con questo adoperarsi al fine di assicurare che i diversi piani di vita dei membri di una società siano congiuntamente perseguibili. Più semplice a dirsi che a realizzarsi, certo; esisteranno dei limiti legittimi da imporre al grado di diversità che qualsivoglia ordine sociale condiviso e inclusivo sarà disposto a tollerare, e, soprattutto, quale risposta istituzionale dovrebbe configurarsi riconoscendo la presenza di multiformi standard alimentari? Già, perché quel pluralismo che colora e scandisce la vita in società, veicolando differenti abitudini e convinzioni riguardo la produzione, distribuzione e consumo di cibo, invoca opere di riconciliazione dei requisiti in gioco mediante la formulazione di interventi legislativi e di politiche pubbliche<sup>51</sup>.

La caratterizzazione del pluralismo alimentare riflessa nel pluralismo politico e religioso, e le sue implicazioni normative per la giustificazione pubblica mostrano l'esigenza di predisporre efficaci interventi regolativi da parte delle istituzioni governative, particolarmente nei casi in cui talune abitudini alimentari contrastino con gli standard pubblicamente noti e adottati dalle istituzioni. La pluralità degli abiti alimentari minoritari, peraltro, assume rilevanza politica nella misura in cui sostanzia richieste di trattamento differenziale che finiscono col mettere a rischio la giustificazione pubblica delle regolazioni, chiedendo alle istituzioni liberal-democratiche di *tenere a mente* tali *desiderata* e implementare la tutela di standard alimentari devianti rispetto al *mainstream*<sup>52</sup>.

Risultano varie, e per taluni versi spinose, le questioni problematiche che il pluralismo pone alle istituzioni del nostro ordinamento, qualora siano riferite alla sfera specifica dell'alimentazione; intanto, la neutralità degli interventi dei nodi da sciogliere e normare, come la previsione di menu rispettosi di regole alimentari alternative alle consolidate<sup>53</sup>, che lungi dal costituire una

---

<sup>49</sup> NICOLA COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità. Un percorso costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 52.

<sup>50</sup> PAOLO GROSSI, *Globalizzazione e pluralismo giuridico*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 27, 2000, p. 556.

<sup>51</sup> Sul tema, EMANUELA CEVA, *Introduzione: il pluralismo alimentare come problema filosofico*, in ID. (a cura di), *Pluralismo alimentare: giustizia, tolleranza e diritti*, *Notizie di Politeia*, cit., p. 3 ss.

<sup>52</sup> Sul punto, CHIARA TESTINO, *Pluralismo alimentare e giustificazione pubblica*, cit., p. 13 ss.

<sup>53</sup> Siamo dentro la complessa tematica dei limiti al diritto a vivere secondo coscienza all'interno delle comunità intermedie che, nella specie, si declina in termini di pretesa a consumare pasti conformi

violazione della laicità dello Stato<sup>54</sup>, rappresenta l'esito del diritto alla libertà religiosa e di coscienza dei singoli: l'impossibilità di accedere al cibo in conformità con i precetti alimentari dettati dal credo religioso non appare solo una limitazione della manifestazione di un aspetto importante della propria personalità, ma può confliggere anche con la tutela costituzionale della libertà religiosa. Giova ricordare che il diritto ad alimentarsi in base ai dettami della propria fede integra un esercizio del diritto di libertà religiosa tutelato dalla nostra Costituzione, e definito dalla dottrina come libertà religiosa alimentare<sup>55</sup>: il diritto al cibo rientra tra le tutele apprestate ai diritti di libertà per un duplice movente: in primo luogo perché concerne la soddisfazione di un bisogno primario e, in secondo luogo, perché concerne l'esercizio delle libertà giuridiche predisposte per garantire il diritto della persona di essere se stessa<sup>56</sup>.

Ebbene, la scelta alimentare, rientrando a pieno titolo nell'esercizio del diritto all'autodeterminazione del singolo, riflette significativamente gli ambiti previsti dal costituzionalismo contemporaneo – artt. 2, 8, 19 e 21 della nostra Costituzione – alla libertà di coscienza di ciascuno<sup>57</sup>, la cui tutela implica come «anche le azioni conseguenti alle proprie convinzioni», circa le modalità di soddisfare il proprio bisogno alimentare, «dovrebbero ricadere

---

alle proprie convinzioni etico-filosofiche nelle strutture educative pubbliche. Osserva, al riguardo, ANTONIO MUSIO, *Pluralismo dell'offerta nutrizionale tra libertà di coscienza, tutela della salute del minore ed esigenze organizzative della P.A.*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2, 2018, p. 7, «La Corte europea dei diritti dell'uomo in più occasioni si è trovata a dover dare risposta alle istanze di quanti si dovevano di aver subito, in occasione di soggiorni obbligati in strutture ospedaliere o carcerarie, trattamenti discriminatori causati dal non poter rispettare i dettami dietetici imposti dalla propria fede. L'accoglimento delle richieste ha, nella specie, trovato fondamento normativo nell'art. 9 CEDU il cui primo paragrafo stabilisce che ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti».

<sup>54</sup> Sul principio supremo di laicità, FRANCESCO ALICINO, *Le minoranze religiose in Italia. Nuovi problemi*, in *Stato Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 13, 2021, p. 53, «La nostra Costituzione predispone in materia religiosa un sistema pluralista formale e sostanziale, individuale e collettivo – di cui al combinato disposto degli artt. 2, 3, 8, 19 e 20 – che trova nell'esplicitazione del principio di laicità da parte della Corte Costituzionale il suo strumento attuativo primario».

<sup>55</sup> Cfr. MASSIMO SALANI, *A tavola con le religioni*, Dehoniane, Bologna, 2007.

<sup>56</sup> Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, cit.

<sup>57</sup> Sul punto, LORENZO CHIEFFI, *Scelte alimentari e diritti della persona: tra autodeterminazione del consumatore e sicurezza sulla qualità del cibo*, in FRANCESCO DEL PIZZO, PASQUALE GIUSTINIANI (a cura di), *Bioetica, ambiente e alimentazione. Per una nuova discussione*, Mimesis, Milano, 2014, p. 52., ove si sottolinea «Uno spazio al diritto di ciascun individuo di decidere in piena autonomia la dieta alimentare da impiegare per il proprio sostentamento potrebbe anche ricavarsi da quelle disposizioni costituzionali che promuovono il diritto all'autodeterminazione nell'esercizio della irrinunciabile libertà di coscienza».

sotto la tutela costituzionale»<sup>58</sup>. In altri termini «le scelte alimentari si traducono in scelte di libertà dettate dal proprio modo di essere e di vivere, nel pieno rispetto dell'orientamento religioso di ciascuno»<sup>59</sup>. E se un'irragionevole avversione ad un determinato cibo non costituisce una ragione sufficiente per richiedere un menu differenziato alla mensa di un'istituzione pubblica, a diverse conclusioni si deve giungere nel caso di «prescrizioni alimentari fondate su concezioni religiose o filosofiche in cui si manifesta l'adesione personale e profonda ad una visione della vita e del mondo», in quanto «ciascuna di queste ipotesi richiede considerazione e trattamento differenziato»<sup>60</sup>. L'adesione alle opzioni etiche preferite genera, peraltro, «il pluralismo dei valori di coscienza, che si traduce nella possibilità di tenere comportamenti differenti da quelli pur ragionevolmente imposti alla generalità dei cittadini: il che è come dire che la libertà può realizzarsi unicamente e soltanto nella differenza»<sup>61</sup>.

Entro i confini di «una trama legale statutale»<sup>62</sup>, l'individuo si muove, ora, su un terreno culturalmente variegato, fatto di molteplici stili di vita, sistemi di senso e norme di comportamento che spesso si ispirano a ordini religiosi la cui distinzione non si risolve mai in una «versione amorfa e assimilatrice della eguaglianza. La laicità o non confessionalità dello Stato non è indifferenza nei confronti delle confessioni; nella prospettiva della libertà di fede e in un regime di pluralismo cultural-religioso, lo Stato ha piuttosto il dovere di tutelarne autonomia e indipendenza. Di farlo nella cornice dell'equidistanza e dell'imparzialità della legislazione»<sup>63</sup>, sì da garantire ai credenti, diversamente credenti e non credenti il godimento dell'eguaglianza nella libertà, rispettosa delle differenze.

---

<sup>58</sup> CHIARA TRIPODINA, *Il diritto nell'età della tecnica. Il caso dell'eutanasia*, Jovene, Napoli, 2004, p. 254. Viepiù, l'indissolubile nesso tra il *sentire* e l'*agire*, conformemente ai dettami della propria coscienza, valorizza alcuni spunti interpretativi elaborati dalla Corte Costituzionale, secondo i quali la «sfera intima della coscienza individuale deve essere considerata come il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della persona umana che circonda quei diritti», Corte Costituzionale, sent. 16 dicembre 1991, n. 467, a giudizio della quale tale «riflesso giuridico, [...] nelle sue determinazioni conformi a quell'idea essenziale, esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana».

<sup>59</sup> COSÌ, ANGELA VALLETTA, *Il diritto al cibo religiosamente orientato in tempo di pandemia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 13, 2020, p. 111.

<sup>60</sup> ANTONIO MUSIO, *Pluralismo dell'offerta nutrizionale tra libertà di coscienza, tutela della salute del minore ed esigenze organizzative della P.A.*, cit., p. 8.

<sup>61</sup> ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico*, cit., p. 51.

<sup>62</sup> Nell'espressione colorita fornita da PAOLO GROSSI, *L'invenzione del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2017.

<sup>63</sup> COSÌ, FRANCESCO ALCINO, *La disciplina giuridica delle minoranze religiose (escluse). Le diseconomie esterne del favor religionis*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 13, 2021, p. 20.

Il concetto metagiuridico – e fundamentalmente politico – di laicità, sostanzian-  
dosi nella non confessionalità dell'ordinamento, riconosce e «garantisce l'au-  
tonomia delle coscienze nella scelta tra le diverse concezioni di vita spirituale:  
da un lato non impone, né costringe, ad una determinata e stabilita concezione  
del bene religioso individuale, dall'altro tutela, attraverso la pariteticità di trat-  
tamento, le diverse confessioni e i valori religiosi di cui esse sono portatrici»<sup>64</sup>.

Orbene, atteso che il nostro ordinamento persegue l'obiettivo di garantire una  
piena ed appagante soddisfazione al diritto di libertà religiosa del *civis-fidelis*<sup>65</sup>,  
contemprarne la sola dimensione «negativa»<sup>66</sup> risulterebbe opera parziale: più  
doveroso sarebbe evidenziare anche quella qualificabile come «positiva» e col-  
legarla alla presenza di condizioni di fatto, ossia a quelle attività e iniziative che  
consentono al singolo di vivere la propria esperienza religiosa<sup>67</sup>. Come dire: la  
tutela costituzionale della libertà religiosa non appaga più se concepita tradizio-  
nalmente nell'ottica di mera protezione; bisogna implementarne il livello me-  
diante «l'assunzione di concreti strumenti giuridici»<sup>68</sup>, intervenendo sulla qualità

---

<sup>64</sup> Così MARIA D'ARIENZO, *La laicità francese secondo Nicolas Sarkozy*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechurches.it](http://www.statoechurches.it)), 2018, che aggiunge al riguardo «Per tal verso, la laicità diventa sinonimo di neutralità in campo religioso e affermazione della separazione non soltanto tra politica e religione, ma soprattutto tra valori che sono finalizzati alla realizzazione del bene pubblico, e pertanto condivisi o comunque al servizio di tutti, e valori che, in quanto espressione di fede religiosa attengono al privato delle coscienze e non possono essere imposti ad altri che credono diversamente».

<sup>65</sup> SALVATORE BERLINGÒ, *Autonomia e pluralismo confessionale. Eguale libertà e sistema normativo*, in VALERIO TOZZI (a cura di), *Studi per la sistemazione delle fonti in materia ecclesiastica*, Edisud, Salerno, 1993, p. 77.

<sup>66</sup> In questo senso, ANTONIO VITALE *Corso di diritto ecclesiastico*, cit., p. 69 ss., che osserva «[...] volendo con questo sottolineare che di fronte ad essa l'atteggiamento dello Stato è puramente *garantista*, nel senso che, da una parte, impegna i propri poteri ordinamentali (normativo ed amministrativo) a non ostacolare le attività e i comportamenti attraverso cui i soggetti realizzano la loro esperienza religiosa, dall'altra, impegna il proprio potere giudiziario ad intervenire per tutelare i soggetti da ostacoli tuttavia frapposti sia da parte dei poteri pubblici che da parte dei numerosi poteri privati».

<sup>67</sup> Sul punto, LORENZO CHIEFFI, *Scelte alimentari e diritti della persona: tra autodeterminazione del consumatore e sicurezza sulla qualità del cibo*, cit., p. 50, «Si tratta di disposizioni che, alla luce delle conquiste assiologiche elaborate nell'immediato dopoguerra, potranno consentire una declinazione del diritto all'alimentazione sia sotto il profilo, per così dire, negativo della garanzia (libertà da), per i suoi stretti legami al fondamentale diritto alla salute (garantito dall'art. 32 Cost., che esige «il rispetto della persona umana»), che di tipo positivo (libertà di), considerata la pretesa di ogni individuo, tipica della conformazione sociale di qualsivoglia fattispecie di libertà, per una esistenza libera e dignitosa, cui dovrà provvedere lo Stato mediante il conferimento all'interessato di opportunità di lavoro, indispensabili per assicurare i mezzi economici necessari alla sua sussistenza (artt. 36 e 38 Cost.), accanto ad un assiduo impegno per la preservazione dell'ambiente che lo circonda (artt. 9, 117 Cost.)».

<sup>68</sup> ANTONIO FUCCILLO, *Superare la sola eguaglianza formale: verso la libertà religiosa delle opportunità*, cit., p. 63 ss., che aggiunge, peraltro, «Il paradosso è che, nonostante le grandi tutele formali, il bisogno di libertà religiosa nel mondo cresce a dismisura, non solo nei paesi che tradizionalmente la concedono con diffidenza, ma anche nel mondo occidentale perché il diritto non riesce più a recepire e, di conseguenza ad ordinare, tutte le istanze che provengono dai gruppi di fedeli».

di tale diritto. La moderna laicità, che rappresenta uno dei principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, che comporta «una garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» e che «si pone al servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini»<sup>69</sup>, deve superare l'asettica dimensione formale e adottare piuttosto una prospettiva interculturale, riconoscendo le diversità e consentendo a ciascuno di avere accesso alle medesime opportunità. Se il principio di laicità implica «non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione»<sup>70</sup>, allora l'intervento dei poteri repubblicani sarà posto «al servizio della libertà di coscienza e di religione, la cui tutela concorre – in uno con quella di tutti gli altri diritti fondamentali – al “pieno sviluppo della persona umana” (art. 3.2 Cost.). Volendo intendere *magis ut valeat* la portata del principio ne consegue, sotto questo profilo, che in tutti i casi in cui possano rilevare specifiche modalità di esercizio della libertà di coscienza è dovere della Repubblica garantirne al massimo livello la soddisfazione»<sup>71</sup>.

In quest'ottica, lo Stato *garantista*, dovendo farsi carico dell'esercizio del culto, svolgerà anche una funzione *interventista e promozionale*, conferendo risorse per la realizzazione dell'effettivo esercizio del diritto di libertà religiosa anche nell'accesso al cibo; esaltando, per tale via, la necessità di ga-

---

La religione è tornata quindi ad essere protagonista della società civile e con ciò assegna al diritto il delicato compito di fungere da misura delle azioni umane ispirate dalle appartenenze religiose».

<sup>69</sup> SILVIO TROILO, *La libertà religiosa nell'ordinamento costituzionale italiano*, in *Anales de Derecho*, 26, 2008, p. 338. Al riguardo si veda anche GIUSEPPE D'ANGELO, *Diritti fondamentali, condizione dello straniero e declinazione odierna del diritto di libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 2007, p. 23 ss., che sottolinea: «La dimensione religiosa dell'odierno confronto tra culture trova nell'assetto valoriale delineato dalla Costituzione repubblicana ad un tempo momento significativo di conferma e punto di riferimento ineludibile per la plausibile definizione delle “sfide” che ne conseguono. In particolare, proprio l'ampia tutela costituzionale della libertà religiosa – siccome deducibile non soltanto dalla disposizione dell'art. 19 Cost. ma da una sua lettura sistematica, che tenga inevitabilmente conto delle fonti normative internazionali ed europee – sembra poter essere in grado di contribuire a forzare la (apparente) rigidità delle soluzioni legislative, aprendo l'ordinamento alla necessità di tenere conto delle specifiche esigenze di riconoscimento religiosamente motivate, muovendo tuttavia dalla contestuale necessità di far salva l'identità dell'ordinamento, in senso sostanziale».

<sup>70</sup> CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 203 del 1989, § 4.

<sup>71</sup> COSÌ, MARCELLO TOSCANO, *Perché temere il muro bianco? Scuola, libera formazione della coscienza e principio di neutralità*, in *Stato Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 3, 2019, p. 240, il quale puntualizza che nell'assolvimento di questo suo compito, lo Stato incontra, tuttavia, «almeno un limite specifico e per così dire ‘interno’, che discende cioè dalla stessa natura composita del principio di laicità (per come definito dal giudice delle leggi), che impone sì una tutela promozionale della libertà di religione, ma la costringe anche entro i vincoli ineludibili di un pluralismo aperto. In altri termini [...] è lecita e doverosa ogni forma di tutela della libertà di coscienza, a condizione che ciò possa essere fatto nel pieno rispetto della cornice pluralistica, che comporta la pari legittimazione di tutte le convinzioni religiose e filosofiche».

rantire un doppio livello di protezione del diritto a cibarsi secondo coscienza: il primo, di tipo negativo, tutelato dalla Costituzione italiana la quale vieta che qualcuno possa essere costretto ad ingerire alimenti contro la propria volontà; il secondo, di carattere positivo, rimesso all'iniziativa delle istituzioni chiamate ad intraprendere azioni concrete in grado di promuovere le diverse tradizioni alimentari concependole come opportunità di arricchimento per l'intera comunità<sup>72</sup>; facendo, per questa via, emergere «quanto sia necessario che – nell'apprestarsi al desco della commensalità universale – ogni religione o credenza, oltre a rivestire i panni della “ragionevolezza”, tenda, altresì, “non se seulement de rester soi, mais de devenir soi encore”, ossia di operare nel senso di una mutua trasmissione e di una generosa trasfusione nella società tutta intera della germinale attitudine di trascendere ogni vissuto particolare, nell'afflato transculturale tipico di qualsiasi autentico senso religioso»<sup>73</sup>.

### *3. Cibo e religione: il legame indissolubile tra varietà prescrittiva e precetti dietetici*

Necessità comune a tutti gli esseri umani, il cibo non resta *intrappolato* entro i confini di una concezione nutrizionista, ma si incarna in pratiche culturalmente e socialmente costruite; l'essere umano non è semplicemente un mangiatore biologico, ma è soprattutto un consumatore-mangiatore simbolico e sociale<sup>74</sup>: in tutte le sue forme – coltivazione, allevamento, procacciamento, approvvigionamento, scelta, preparazione e distribuzione – il cibo è fenomeno nutrizionale,

---

<sup>72</sup> Sul punto, CRISTINA GAZZETTA, *Società multiculturali e tutela dell'identità alimentari: alcune riflessioni sulle macellazioni rituali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoe.chiese.it](http://www.statoe.chiese.it)), 17, 2020, p. 34, dove si afferma «Negli Stati democratici contemporanei il diritto di libertà religiosa si configura certamente come una tutela formale e negativa, ma dovrebbe tradursi anche in garanzie sostanziali e positive da parte delle pubbliche autorità verso tutte le esplicazioni dello stesso diritto di libertà religiosa e, dunque, anche nei confronti delle regole alimentari confessionali, considerate dalla Corte di Strasburgo quali atti religiosamente motivati e protetti dunque dall'art. 9 della CEDU». D'altra parte, come nota SALVATORE BERLINGÒ, *Introduzione a “Cibo, diritto e religione in una prospettiva comparata”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoe.chiese.it](http://www.statoe.chiese.it)), 31, 2015, p. 3, riferendosi al processo di rimescolamento rinvenibile negli assetti interni delle mature democrazie occidentali mondializzate: «Si tratta di una dinamica che dalle fondamenta scuote, scompone e ricomponne la realtà sociale contemporanea, riarticolandola secondo il modello della “comunità delle comunità”, ciascuna di esse pronta a reclamare la “umanità” dei propri diritti e l'applicazione di parametri non più formali e meramente negativi, ma sostanziali e positivi della libertà e dell'eguaglianza».

<sup>73</sup> SALVATORE BERLINGÒ, *Introduzione a “Cibo, diritto e religione in una prospettiva comparata”*, cit., p. 4.

<sup>74</sup> Sul tema, JEAN-LOUIS FLANDRIN, MASSIMO MONTANARI (a cura di), *Storia dell'alimentazione*, Laterza, Roma-Bari, 1997.

sociale e culturale, diversificato oltremodo e strettamente legato alla dimensione religiosa che, a sua volta, veicola le scelte individuali «imponendo, vietando, o almeno suggerendo o sconsigliando, il compimento di atti assai più vasti e numerosi di quelli che siamo soliti considerare come atti di culto»<sup>75</sup>. Naturalmente, i confini segnati dal cibo orientato religiosamente mancano di delimitazione certa e, piuttosto, evidenziano cospicue diversità delle regole tramandate nel tempo che, peraltro, sono anche espressione di scelte personali<sup>76</sup>. Invero, ogni comunità religiosa, agendo come *culture carrier*<sup>77</sup>, orienta le scelte alimentari dei propri fedeli, chiede di conformarsi a dettami religiosi, delinea veri e propri canoni, regole giuridiche di comportamento<sup>78</sup> e «attribuisce al cibo una serie di significati che, in forme diverse, hanno finito nel tempo col porre in essere precetti in grado di condizionare l'esistenza del fedele»<sup>79</sup>, definendone l'*habitus* e suggerendo una specifica metodica di vita. Il cibo svolge, pertanto, anche una funzione di omaggio alla memoria e di educatore dello spirito attraverso il gusto, «qualora il pasto rituale costituisca parte integrante della liturgia, della preghiera comunitaria e della meditazione collettiva»<sup>80</sup>.

Nel processo di valorizzazione culturale del nutrimento, le confessioni religiose, che fanno largo uso di metafore alimentari – nutrimento dell'anima, cibo spirituale<sup>81</sup> – hanno reso sacro il cibo in modi e forme diverse, regolando-

---

<sup>75</sup> SERGIO FERLITO, *Le religioni, il giurista e l'antropologo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, p. 72.

<sup>76</sup> Sul punto, CRISTINA GAZZETTA, *Società multiculturali e tutela dell'identità alimentari: alcune riflessioni sulle macellazioni rituali*, cit., p. 27 ss., che aggiunge «Se il cibo appare nella sua dimensione sacrale e simbolica nel rapporto dell'uomo con la divinità secondo il fine del raggiungimento della salvezza e della perfezione, esso rappresenta un elemento fondamentale della esplicazione del principio della libertà religiosa nei sistemi costituzionali contemporanei, costruiti (anche) attorno al principio personalista, oltre che comunitario».

<sup>77</sup> FREDRIK BARTH, *I gruppi etnici e i loro confini*, in VANESSA NAHER (a cura di), *Questioni di eticità*, Rosenberg e Sellier, Torino, 1994, p. 33 ss. Sul cibo concepito quale variabile che definisce i valori di una cultura si veda MASSIMO MONTANARI, *La fame e l'abbondanza. Storia dell'alimentazione*, Laterza, Roma-Bari, 2008. Sul cibo inteso, invece, come elemento capace di strutturare l'organizzazione sociale, configurando il concetto di "spazio sociale alimentare", si veda JEAN-PIERRE POULAIN, *Alimentazione, cultura e società*, Il Mulino, Bologna, 2008.

<sup>78</sup> Sul punto, ANTONIO FUCILLO, FRANCESCO SORVILLO, LUDOVICA DECIMO, *Diritto e religioni nelle scelte alimentari*, in *Stato Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 18, 2016, p. 3, ove si sottolinea: «I consigli alimentari delle confessioni religiose si trasformano in veri e propri precetti giuridici o per diretta previsione dei diritti religiosi oppure per consuetudine alimentare ma, in entrambi i casi, l'effetto non cambia, nel senso che si tende spesso a consumare ciò che il proprio credo suggerisce oppure ha suggerito nel corso del tempo».

<sup>79</sup> GIANFRANCO MACRÌ, *Regole religiose di vita e libertà dei singoli*, in GIANFRANCO MACRÌ, MARCO PARISI, VALERIO TOZZI, *Diritto civile e religioni*, Laterza, Roma-Bari, 2013, p. 266.

<sup>80</sup> Sul tema, LUCA BOSSI, MARIA CHIARA GIORDA, ELENA MESSINA, *Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione a Torino*, I Report, Torino, 2013, p. 8.

<sup>81</sup> Cfr. ARMANDO GIUFFRIDA, *L'incidenza delle regole alimentari confessionali nell'assetto giuridico-amministrativo italiano*, in *Giustamm*, 12, 2015.

ne l'uso «con diete e tabù alimentari vari quanto l'umanità stessa, stabilendo regole su ciò che i membri di una data religione possono o meno mangiare e specificando, a volte in grande dettaglio, le circostanze in cui certi cibi possono essere consumati o utilizzati nei rituali religiosi così come nella vita di tutti i giorni»<sup>82</sup>, e connotando gli orientamenti del gusto come mondi di senso legati al fenomeno religioso<sup>83</sup>. Se l'esistenza di prescrizioni dietetiche di origine religiosa è un fatto universale e costante, e se i divieti alimentari sono un indicatore con cui le società identificano le credenze e distinguono i credenti<sup>84</sup>, allora il suggestivo connubio tra alimentazione e sacralità che ne deriva, spingerà il pensiero a fare i conti con il ruolo svolto dai fattori di condizionamento ideologico che sostanziano i sistemi di credenza di ogni cultura, e che stabiliscono linee guida e raccomandazioni in relazione a ciò che è consentito e a ciò che è vietato, spiritualmente, in termini di consumo<sup>85</sup>.

Aderire a taluni canoni alimentari, desunti dalla specifica precettistica relativa ad un credo religioso e al suo *corpus* dogmatico, equivale a rispettare rigorosamente i criteri selettivi relativi a ciò che può essere lecito mangiare; canoni che vengono osservati non già – semplicemente – per motivi dietetico-salutari, ma – soprattutto – perché concepiti come conformi ad un sistema valoriale riflettente interessi superindividuali. Viepiù, se le abitudini alimentari sono aspetti qualificanti di quella pratica religiosa che, quando invoca il pubblico riconoscimento, intercetta la garanzia delle libertà fondamentali della persona, allora, sarà inevitabile l'ingenerarsi di una serie di implicazioni che attengono alla scelta degli alimenti consentiti e alle «modalità della loro preparazione per il consumo, quando se ne debba assicurare la rispondenza

---

<sup>82</sup> Sul punto, GIOVANNI FILORAMO, *How Religion view food*, 2017 ([www.resetdoc.org](http://www.resetdoc.org)), che procede all'individuazione di quattro elementi fondamentali nel rapporto tra cibo sacro e religione: la sacralità del cibo con i conseguenti tabù; il modo in cui i sistemi simbolici delle diverse tradizioni religiose esprimono l'uso del cibo sacro come forma di mediazione con il divino; il ruolo svolto dal cibo nelle pratiche e nei rituali; infine, il nutrimento come percorso di perfezione e redenzione attraverso le regole.

<sup>83</sup> Cfr. LUDOVICA DECIMO, *Le influenze religiose nel mercato di beni tra libertà giuridiche ed economiche*, in *Calumet, Intercultural law and humanities review*, 2018 ([www.calumet-review.it](http://www.calumet-review.it)).

<sup>84</sup> In questo senso, CLAUDE PRUDHOMME, *Interdits alimentaires, religions, convivialité. Dismoi ce que tu ne manges pas, je te dirai ce que tu es?*, in *Histoire, monde et cultures religieuses*, 39, 3, 2016, pp. 113-144.

<sup>85</sup> Si tratta, in questo senso, di capire secondo quali modalità il fattore religioso condiziona il consumo alimentare dei credenti, quali sono le implicazioni delle credenze religiose nell'alimentazione secondo una prospettiva prettamente giuridica; viepiù, si tratta di comprendere come la scelta alimentare intercetti il diritto all'autodeterminazione del singolo nell'esercizio della irrinunciabile libertà di coscienza, la cui tutela implica che anche le azioni conseguenti alle proprie convinzioni, circa le modalità di soddisfare il proprio bisogno alimentare, devono essere garantite costituzionalmente. Al riguardo si veda LORENZO CHIEFFI, *Scelte alimentari e diritti della persona: tra autodeterminazione del consumatore e sicurezza sulla qualità del cibo*, cit., p. 47 ss.

a requisiti di osservanza religiosa e sia fatto ricorso ad apposite procedure di certificazione, pur nel rispetto di cogenti parametri normativi posti a presidio della sicurezza alimentare oppure del benessere degli animali»<sup>86</sup>.

Ogni tradizione religiosa prevede rituali, cerimonie o pratiche quotidiane che coinvolgono cibo e bevande, prescrizioni dietetiche e specifici comportamenti alimentari in linea con l'idea di ciò che è bene e ciò che è male per il corpo, l'anima, la salute e la santità<sup>87</sup>; tutte contengono, tra i loro precetti, spesso di obbligatoria osservanza per il fedele, norme sull'assunzione di taluni cibi, su eventuali periodi di digiuno, «su cosa si può mangiare e cosa no; come e quando; quasi tutte proibiscono del cibo completo o in determinati periodi dell'anno, o inducono il consumo di certi prodotti in giorni specifici»<sup>88</sup>. E di fatto, la pluralità dei precetti alimentari è funzionale alla regolamentazione del rapporto tra la sfera del divino e la vita quotidiana del credente, la cui osservanza risulta necessaria per confermare la sua identità religiosa, per manifestare i valori in cui crede e per «consentirgli di sentirsi integrato ed accettato in seno alla comunità di appartenenza di cui condivide il credo religioso»<sup>89</sup>. Al riguardo, uno degli aspetti che rileva è la convinzione che regolamentare il nutrimento possa costituire un'opportunità di salvezza o una strada verso la perfezione, secondo una prospettiva sacrificale o di preparazione ascetica<sup>90</sup>.

Invero, ciascun gruppo sociale utilizza *food use patterns*, modelli di fruizione alimentare che si formano attraverso processi di esternalizzazione, oggettivazione e internalizzazione<sup>91</sup>; i modelli basati sui dettami religiosi si con-

---

<sup>86</sup> Così ROBERTO D'ORAZIO, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle dottrine alimentari*, cit., p. 26.

<sup>87</sup> Cfr. BENJAMIN E. ZELLER, *Religion and food*, in *Encyclopedia of Food and Drink in America*, vol. 3, Oxford University Press, 2012.

<sup>88</sup> MARÍA JOSÉ PAREJO GUZMÁN, *Diversidad alimenticia según las prescripciones religiosas: cuestiones jurídicas*, in *Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones*, 23, 2018, p. 192. Al riguardo si veda anche GRAHAM HARVEY, *Respectfully eating or not eating: putting food at the centre of Religious Studies*, in *Scripta Instituti Donneriani Aboensis*, 26, 2015, p. 32, ove si afferma che le specifiche religioni diventano identificabili, definibili e osservabili, quando assistiamo ai loro pasti, ai banchetti, al digiuno e ad altri modi di celebrazione e di astinenza.

<sup>89</sup> ANTONIO G. CHIZZONITI, MARIACHIARA TALLACCHINI, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., p. 7. Sul punto, anche EUGENE N. ANDERSON, *Everyone eats. Understanding Food and Culture*, New York University Press, New York, 2005, p. 188, ove si afferma che il cibo è quasi sempre un elemento di demarcazione. Coloro che condividono una fede mangiano insieme ai pasti rituali. Spesso vanno oltre, e definiscono la loro congregazione in base a regole condivise. La Sacra Comunione nel Cristianesimo è una forma di tale condivisione.

<sup>90</sup> Al riguardo, MARIA CHIARA GIORDA, *Tabù, astinenza, digiuno: commensalità in assenza di cibo*, in *Diritto e Religioni*, 11, 2016, p. 481 ss.

<sup>91</sup> Sul punto, LAURA SCOPEL, *Le prescrizioni alimentari di carattere religioso*, EUT, Trieste, 2016, p. 8, ove si sottolinea: «Il processo di esternalizzazione conduce alla definizione di ciò che è lecito mangiare o bere mediante la produzione di valori culturali relativi all'alimentazione secondo

figurano mediante l'opera di esternalizzazione collegata alla volontà divina, che si connette, a sua volta, con il concetto di tabù, il cui tratto peculiare si traduce nell'imporre una serie di limitazione a taluni comportamenti sulla base di norme etiche o giuridiche di ignota provenienza che, tuttavia, risultano vincolanti per coloro che ne subiscono il condizionamento<sup>92</sup>. Vi sono anche modelli che, pur derivando da norme confessionali, non impongono, ma suggeriscono e consigliano specifici comportamenti alimentari al fine di rafforzare il principio etico – il vegetarianismo della Chiesa Avventista del Settimo Giorno – di condurre uno stile di vita sano per onorare Dio nel modo migliore possibile. I modelli che si sostanziano attraverso il processo di oggettivazione invocano l'azione del legislatore che «esplicita i principi espressi dalla divinità o comunque definisce un modello religioso di utilizzo del nutriente»<sup>93</sup>. Siffatto processo influenza, da un lato, l'individuazione delle sostanze commestibili e non, e, dall'altro, le modalità e i tempi di consumo delle stesse: alcuni alimenti, considerati in via generale leciti, diventano illeciti in un particolare e specifico momento. Rientrano nel processo di oggettivazione anche l'astinenza e il digiuno – dinamiche presenti in molti ordinamenti confessionali, la cui pratica è collegata a esigenze di pentimento nonché di elevazione dello spirito – e le prassi di preparazione dei cibi, ovvero i sistemi di cottura e le modalità di macellazione degli animali. Infine, relativamente alla internalizzazione, che attiene al modo in cui l'individuo si rapporta con il sistema religioso di appartenenza, giova evidenziare che le prescrizioni alimentari marcano il senso di appartenenza culturale a un gruppo e, addirittura, «costituiscono la base per la creazione di *food use patterns* radicalmente secolari così come sembra esser avvenuto per i canoni di alimentazione di tipo vegetariano o vegano che, oggi, pur essendo ricollegabili a precetti legati all'etica laica, presentano un fondamento che si radica saldamente in numerose tradizioni religiose»<sup>94</sup>.

Regole e costumi configurano i modelli di utilizzo degli alimenti alla cui costruzione – e progressivo adattamento – come evidenziato, collabora la religione intervenendo in maniera assolutamente determinante; se gran parte

---

un codice binario (permesso/vietato) o a base plurima (vietato/permesso/consigliato). Il processo di oggettivazione produce, sulla base dei valori culturali individuati, norme etiche o giuridiche che non si limitano a indicare ciò che può essere consumato bensì anche stabiliscono le modalità di preparazione del cibo e i tempi in cui il cibo può essere assunto. Il processo di internalizzazione riguarda la conformazione del singolo individuo agli standard alimentari condivisi e oggettivati poiché l'adesione alla struttura istituzionale della demarcazione commestibile/non commestibile contribuisce alla costruzione dell'identità individuale e collettiva».

<sup>92</sup> Sul punto, VINCENZO PACILLO, *Nutrire l'anima. Cibo, diritto e religione*, cit., p. 5.

<sup>93</sup> LAURA SCOPEL, *Le prescrizioni alimentari di carattere religioso*, cit., p. 8.

<sup>94</sup> *Ibidem*.

delle ricerche sul tema delle connessione tra cultura alimentare e religiosa evidenziano l'esigenza di un approccio multidisciplinare<sup>95</sup> e di natura comparativa, allora chi si occupa di *religious studies* non può accontentarsi di un'unica ricetta, salvo limitarsi ad una cottura incompleta<sup>96</sup>, e, malgrado le difficoltà, può e deve intravedere una possibilità analitica nell'individuazione di modalità comportamentali ricorrenti e di valorizzazione al suo interno<sup>97</sup>. Se la maggioranza delle religioni conferisce al cibo uno specifico significato, predisponendo regole che finiscono col condizionare la vita dei fedeli, allora è possibile ricavare «dai relativi ordinamenti confessionali insiemi di regole alimentari religiose che hanno come elemento comune il riferimento al cibo e che possono essere catalogate distinguendo il momento del consumo dell'alimento da quello della produzione e della distribuzione dello stesso»<sup>98</sup>.

L'insieme delle regole alimentari confluisce in un quadro generale i cui tasselli sono *trattenuti* da tre categorie fondamentali: creazione e produzione, ovvero tutto quanto precede il consumo del cibo; consumo, il cui carattere tassonomico deriva da prescrizioni dirette o divieti oggettivi (cibi leciti e illeciti),

---

<sup>95</sup> PAUL FIELDHOUSE, *Food, Feats and Faith: An Encyclopedia of Food Culture in World Religion*, ABC Clío, Santa Barbara, 2017.

<sup>96</sup> CORRIE E. NORMAN, *Food and Religion*, in JEFFREY M. PILCHER (a cura di), *The Oxford Handbook of Food History*, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 409-422.

<sup>97</sup> GIOVANNI FILORAMO, *A tavola con le religioni*, cit., che sottolinea il lavoro svolto dagli antropologi nel fornire una prospettiva comparata delle pratiche e delle abitudini alimentari, finalizzata alla ricostruzione dei codici alimentari che hanno contribuito alla autodefinizione di un gruppo e al modo in cui l'identità viene costruita e vista. Si veda al riguardo anche ALESSANDRO FERRARI, *Cibo, diritto, religione. Problemi di libertà religiosa in una società plurale*, cit., p. 2 ss., il quale riprendendo lo schema ideato dalla sociologa Christine Rodier, che sintetizza il rapporto tra cibo e trasformazioni delle appartenenze e delle manifestazioni religiose nel contesto europeo, ripropone quattro tipologie idealtipiche – ritualisti, consumatori, rivendicativi e asceti – per sottolineare, da un lato, l'irriducibilità a un unico modello del rapporto tra cibo e fedeli e, dall'altro, il contesto plurale in cui si muovono sia i diritti statuali che quelli religiosi: «I ritualisti sono coloro che praticano senza sapere, ripetitivamente. In contesti di immigrazione questa categoria include spesso i primi arrivati, più legati a un "cibo folcloristico", per i quali non si pone la questione della separazione tra etnia, cultura e religione. I consumatori, invece, sono quanti, nel rispetto formale dei precetti alimentari religiosi, incorporano nuovi alimenti, distanziandosi dalle tradizioni familiari e dalle proiezioni orientalistiche con cui queste ultime vengono interpretate – e irrigidite – nelle e dalle società di nuovo insediamento. In questo modo, i consumatori globalizzano il precetto religioso rendendolo più fruibile, in primo luogo ai giovani e ai convertiti. Diversa, ma non meno globalizzata e globalizzante, è, invece, la posizione dei rivendicativi, più legati alla funzione identitaria e separatrice dei precetti alimentari. Infine, per gli asceti, il nutrirsi in modo religiosamente conforme non si limita al rispetto formale di una regola, ma costituisce l'asse portante di un più ampio processo di trasformazione individuale che supera la dimensione strettamente normativa».

<sup>98</sup> LAURA SCOPEL, *Le prescrizioni alimentari di carattere religioso*, cit., p. 5. Si veda anche CLAUDIO FERLAN, *Cibo sacro. Questioni alimentari nella storia delle religioni*, cit., p. 190, ove afferma «le regole alimentari religiose hanno assunto le forme della prescrizione e del divieto, ciò che ne fa un oggetto di diritto: limiti ai consumi da un lato (digiuni e astinenze specificati nei modi e nei tempi, alimenti proibiti); prescrizioni vincolanti nelle maniere di preparazione e di consumo dall'altro».

temporanee (astensione e digiuno) e da specifici obblighi (nel caso di eventi rituali); infine, distribuzione, riferita al processo di regolamentazione, etichettatura e marketing dei prodotti alimentari religiosamente orientati<sup>99</sup>. Detto altrimenti, le interazioni che possono inverarsi tra il cibo, il suo consumo, la sua produzione e la sua distribuzione edificano uno schema c.d. aconfessionale delle regole alimentari religiose che impattano sulle dinamiche economiche e giuridiche delle società<sup>100</sup>.

Nello specifico, dalle relazioni con il consumo scaturiscono due differenti complessi regolativi: il primo include i divieti di consumare specifici alimenti – divieto di cibarsi di carni di maiale per i musulmani, o di mangiare carne congiuntamente al latte per gli ebrei – e di praticare il digiuno in certi periodi dell'anno – il caso del Ramadan per i fedeli islamici o della quaresima per quelli cattolici –; nel secondo, invece, rientrano le prescrizioni relative ai rituali del cibo, ove confluiscono precetti religiosi diversificati. «La distinzione tra le due tipologie non è senza significato, poiché mentre le regole della prima sono generalmente collocabili tra le mere pratiche religiose, quelle della seconda, interessando gli aspetti rituali, possono essere oggetto di un distinto trattamento dell'ambito delle garanzie offerte dagli ordinamenti nazionali o sovranazionali all'esercizio del diritto di libertà religiosa»<sup>101</sup>. Il consumo e la produzione s'interfacciano con la preparazione degli alimenti le cui regole mutano in precisi disciplinari conformi ai dettami di una specifica fede<sup>102</sup>; non caso, nella dinamica della produzione confluiscono indicazioni dettagliate che modellano quelle attività industriali incaricate di produrre cibo orientato religiosamente: rientrano in quest'ambito, esemplificando, le regole sulla macellazione rituale, quelle relativa all'allevamento di alcuni animali, e quelle sul divieto di produzione o di allevamento. All'attività di produzione degli alimenti sono correlate la distri-

---

<sup>99</sup> Come osserva ARMANDO GIUFFRIDA, *La certificazione di conformità del c.d. "Halal Food"*, in GIOVANNI BOGGERO, JÖRG LUTHER (a cura di), *Alimentare i diritti culturali*, cit., p. 398, «le regole alimentari di matrice confessionale possono incidere tanto nel rapporto tra il cibo e la sua preparazione (quindi in ordine ad ogni aspetto anteriore alla consumazione del cibo), quanto nel rapporto tra il cibo e il suo consumo (quindi in ordine ad ogni rituale che si accompagna alla consumazione del cibo), quanto infine nel rapporto tra il cibo e la sua distribuzione, anche su scala industriale (coinvolgendo quindi il tema dell'etichettatura e del marketing dei prodotti alimentari religiosamente orientati)».

<sup>100</sup> Sul punto, ANTONIO G. CHIZZONITI, *La tutela della diversità: cibo, diritto e religione*, in ANTONIO G. CHIZZONITI, MARIACHIARA TALLACCHINI (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., p. 20 ss.

<sup>101</sup> *Ivi*, p. 21.

<sup>102</sup> Esemplificando *kosher* o *halal*. Sul punto STEFANIA DAZZETTI, *Le regole alimentari nella tradizione ebraica*, in ANTONIO G. CHIZZONITI, MARIACHIARA TALLACCHINI (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., p. 87, la quale rileva come «nella tradizione ebraica il termine *kasché* sta a indicare l'idoneità del cibo a essere consumato o la conformità della sua preparazione a determinate regole alimentari, l'insieme delle quali convenzionalmente si suole definire *kascherùt*».

buzione e la commercializzazione che afferiscono a una serie di disposizioni atte a certificare la conformità alle regole alimentari religiose, mediante l'utilizzo, in taluni casi, di marchi apposti su determinati prodotti<sup>103</sup>: «la produzione e la commercializzazione di alimenti in conformità alle prescrizioni religiose fa emergere l'esigenza di assicurare una qualche forma di certificazione di qualità che assicuri la tutela dell'affidamento dei consumatori di tali prodotti»<sup>104</sup>.

Orbene, in quasi tutte le religioni o sistemi di credenze, come detto, rinveniamo, in modo più o meno articolato, un insieme di norme che contengono raccomandazioni, divieti o riti di natura alimentare obbligatori per l'intera comunità o per alcuni membri<sup>105</sup>. Provando a sintetizzare l'esteso panorama delle prescrizioni alimentari religiose, e senza pretesa alcuna di esaustività, val la pena menzionarne alcune per meglio comprendere i nessi finora esposti.

Anzitutto l'ebraismo che si distingue per il carattere di pervasività della regolamentazione di qualsivoglia aspetto connesso al cibarsi e alla commensalità; i criteri, prelevati dal *Levitico* e dal *Deuteronomio*, libri della *Torah*, sono raccolti nella *kasherut*<sup>106</sup>, che dettaglia scrupolosamente alimenti e re-

---

<sup>103</sup> Sul tema della certificazione, si veda ELENA TOSELLI, *Le diversità convergenti. Guida alle certificazioni alimentari kasher, halal e di produzione biologica*, Franco Angeli, Milano, 2015, che osserva come nella intersezione tra le diverse esigenze delle confessioni religiose, dei loro adepti e del mercato, s'inserisca da un lato, la dinamica della certificazione, quale strumento di attestazione della conformità del prodotto al precetto religioso, e, dall'altro, il marchio, quale strumento di identificazione del prodotto con il soggetto religioso di riferimento, aprendo la strada al problema della delega, da parte delle autorità pubbliche, ma anche da parte delle imprese, a soggetti terzi (generalmente di natura religiosa) del compito di verificare il rispetto delle regole professionali.

<sup>104</sup> ARMANDO GIUFFRIDA, *L'incidenza delle regole alimentari confessionali nell'assetto giuridico-amministrativo italiano*, cit., p. 17, il quale aggiunge «Si pensi ai termini halal e kosher, così densi di significato sacrale e simbolico. L'inserimento di tali espressioni nei marchi di determinati prodotti alimentare svolge evidentemente la funzione di garanzia che tali alimenti siano conformi alle prescrizioni religiose, rispettivamente islamiche ed ebraiche. L'apposizione sul marchio di un prodotto dell'indicazione halal e kosher – e dunque il loro uso commerciale – rappresenta per il fedele la garanzia dell'esistenza di un requisito essenziale della sua scelta alimentare. L'utilizzo di tali locuzioni, lungi dal porsi in conflitto con la sensibilità religiosa, è perciò pienamente consentito e finanche sollecitato perché funzionale al concreto esercizio del proprio credo».

<sup>105</sup> Sul punto, NICOLA FIORITA, *Appartenenza religiosa e regole alimentari nella scuola pubblica*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2013, pp. 451-463, che afferma come il complesso di regole legate al cibo si suddivida tendenzialmente in cinque categorie: divieto di consumare *tout court* determinati alimenti; divieto di consumare certi alimenti in taluni periodi; condizioni per il consumo di determinati alimenti; obbligo di consumare specifici alimenti di alcune situazioni; infine, purezza degli alimenti.

<sup>106</sup> Il termine *Kashurt* deriva dalla radice ebraica *Kaf-Shin-Reish* e significa adatto, corretto, appropriato; la parola *kosher* è usata comunemente per indicare gli alimenti che soddisfano tali standard. Sul punto, ARMANDO GIUFFRIDA, *L'incidenza delle regole alimentari confessionali nell'assetto giuridico-amministrativo italiano*, cit., p. 6, che osserva, peraltro: «La gran parte dei precetti alimentari ebraici trae fondamento dalla Bibbia, precisamente nella *Torah*, ossia dai cinque libri del Pentateuco; a questi si aggiungono ben 613 precetti, di cui 248 a carattere positivo e i restanti a carattere negativo». Una puntuale definizione dei termini *kasher* e *taref* è contenuta in ARTHUR GREEN, *Queste sono le parole. Un dizionario della vita spirituale ebraica*, Giuntina, Firenze, 2002, p. 126 ss.

gole, individuando tre assi portanti dell'intero sistema normativo: l'esistenza di alimenti permessi e proibiti<sup>107</sup>; il divieto assoluto di ingerire alcuni animali, o parti di questi – una restrizione che riguarda la carne, gli organi, le uova e il latte di tutti gli animali proibiti –; infine, la determinazione della liceità del consumo di carne di animali uccisi secondo una specifica e religiosamente consentita modalità<sup>108</sup>, ossia secondo un particolare processo di macellazione stabilito nella *shechitá*<sup>109</sup>. La corposità delle prescrizioni alimentari ebraiche è sintomatica di una stretta relazione tra cibo e religione sia sul versante spirituale che su quello *lato sensu* culturale; da una parte, «il cibo costituisce un forte strumento di elevazione spirituale giacché consente al singolo credente di conformare la propria esistenza ai precetti biblici, concorrendo così nella realizzazione del progetto di santità (*qedusha*) cui è chiamato il popolo di Israele», dall'altra, l'osservanza delle regole alimentari religiose «rafforza l'e-

---

<sup>107</sup> Sul punto, MARIA CHIARA GIORDA, *Nutrire lo spirito? Culture, religioni e cibo a scuola*, 2016, ([www.agorascienza.it](http://www.agorascienza.it)), che sottolinea «In particolare, è permesso il consumo degli animali di terra in presenza di due principali caratteristiche, l'unghia fessa e la ruminazione; tra gli animali d'acqua sono permessi quelli che possiedono sia le pinne che le squame; rispetto agli animali d'aria i criteri sono meno chiari: la Torah fornisce una lista di uccelli proibiti (notturni o rapaci), permettendo il consumo di polli, oche, anatre e tacchini. [...] È inoltre proibito il consumo congiunto di carne e latticini, con riferimento alla norma secondo cui "non farai cuocere il capretto nel latte di sua madre"; da qui il divieto è stato esteso anche al pollame in genere. Questa fondamentale separazione si applica al momento del consumo tanto quanto a quello della distribuzione e della preparazione: gli utensili, le pentole, le padelle, i piatti, le posate, i lavelli o le lavastoviglie non possono ospitare contemporaneamente i due alimenti. Inoltre, una volta consumata la carne è necessario che passino almeno sei ore prima che sia lecito il consumo di latticini».

<sup>108</sup> CRISTINA GAZZETTA, *Società multiculturali e tutela dell'identità alimentari: alcune riflessioni sulle macellazioni rituali*, cit., p. 29.

<sup>109</sup> La *kasherut* determina la liceità del consumo dell'animale anche sulla base delle modalità con le quali viene ucciso prevedendo un sistema speciale (*shechitá*), atto a eliminare più sangue possibile; come osserva GIOVANNI FILORAMO, *Il cibo è sacro. La dieta come viatico per la salvezza*, in *Reset*, 153, 2014 ([www.reset.it](http://www.reset.it)), «gli animali devono essere macellati secondo determinate regole che impongono il taglio completo di esofago e trachea per mezzo di un coltello affilatissimo in modo che sia versata, in breve tempo, la maggior parte di sangue possibile». Viepiù, come fa notare, STEFANIA DAZZETTI, *Le regole alimentari nella tradizione ebraica*, cit., p. 138, questa tecnica, richiedendo perizia e precisione deve essere svolta da un professionista (*shochet*), persona dotata di una certa preparazione nonché possedere una condotta esistenziale conforme ai precetti religiosi. Sul tema si veda anche ELETTRA STRADELLA, *Ebraismo e cibo: un binomio antico e nuove tendenze alla prova del multiculturalismo*, in LUCIA SCAFFARDI, VINCENZO ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, cit., p. 136, ove si sottolinea: «Un aspetto importante delle regole alimentari ebraiche è rappresentato, in generale, dall'atteggiamento che la religione ebraica assume nei confronti degli animali. Questo aspetto non è irrilevante ai nostri fini perché tra le questioni che pongono le regole alimentari religiose in potenziale conflitto con altre regole secolari c'è proprio quella della macellazione rituale, che concerne, evidentemente, il benessere animale, e proprio sotto questo profilo è stato ed è ancora, come si dirà, oggetto di contestazione, da vedere se strumentale o meno, da parte di chi ne ha messo in evidenza la crudeltà ed il contrasto con i diritti degli animali».

lemento identitario del popolo ebraico»<sup>110</sup>. Per il fedele israelita, consumare il pasto è rispettare un atto pervaso di sacralità, scandito da una precisa ritualità organizzata, secondo una rigorosa successione temporale; il cibo diventa uno strumento per conformare la propria esistenza ai precetti biblici e per costruire il rapporto con Dio<sup>111</sup>.

Come per la religione ebraica, la fede islamica è segnata da una voluminosa varietà di precetti alimentari, la cui genesi si rinviene nel Corano e nella Sunna, e il cui tratto caratterizzante è rappresentato dalla moderazione. Anche in questo caso, le regole alimentari definite dalle norme religiose islamiche si basano su tre canoni: la distinzione tra cibi leciti (*halal*) e cibi illeciti (*haram*)<sup>112</sup>; la proibizione del sangue, concepito sempre come *haram*; il particolare metodo di macellazione<sup>113</sup>. Le regole, che governano i rituali alimentari nelle comunità islamiche e che prevedono una rilevante serie di divieti, di cibi

---

<sup>110</sup> Così, ARMANDO GIUFFRIDA, *L'incidenza delle regole alimentari confessionali nell'assetto giuridico-amministrativo italiano*, cit., p. 6.

<sup>111</sup> Così, LUCA BOSSI, MARIA CHIARA GIORDA, ELENA MESSINA, *Cibo, religioni e integrazione culturale. La ristorazione scolastica a Torino*, cit., p. 7. Sul tema anche CRISTINA GAZZETTA, *Società multiculturali e tutela dell'identità alimentari: alcune riflessioni sulle macellazioni rituali*, cit., p. 31 ss., la quale sottolinea «Alle innumerevoli regole alimentari è riconosciuta origine divina e, in quanto tali, rappresentano un elemento imprescindibile della pratica religiosa, la quale si configura come una ortoprassi, un corretto modo di agire che regola l'intera vita dei fedeli. L'adempimento dei rituali alimentari nella pratica quotidiana, così come il controllo di altri impulsi, costituisce così una forma concreta di adesione e sottomissione alla volontà salvifica di Dio, un modo attraverso cui realizzare un ideale di sacralità e santità non solo personale, ma anche comunitario».

<sup>112</sup> La dicotomia tra *halal* e *haram* sostanzia l'intero sistema alimentare islamico. Relativamente ai cibi permessi, il fedele può cibarsi di ogni cosa permessa e valutata come buona e gustosa: ogni prodotto derivante dalla terra, gran parte degli animali terrestri (se oggetto di caccia da parte dell'uomo) e acquatici, che diventano *haram* se appartengono a specie aggressive o se recano sporizia. Non sono destinati all'alimentazione quegli animali morti naturalmente, o uccisi in modo non conforme alle regole. Proibita la carne suina, quella di cinghiale, di leoni, tigri, cani, gatti e uccelli rapaci. Non sono ammessi i cibi divenuti impuri per contaminazione e il sangue. Consentita la carne di animali addomesticati con zoccolo fesso, dunque: quella di bovino, pecora, capra, agnello, bufalo e cammello; sono consentiti i volatili che non usano artigli per cibarsi, come polli e tacchini. Uova e latte sono ammessi se provengono da animali consentiti. Viepiù, alcuni alimenti consentiti possono divenire vietati se entrano in contatto con alimenti *haram*, o con elementi dannosi per la salute. Bandito, altresì, l'uso del vino e degli alcolici perché, causando annebbiamento della mente e della coscienza, determinano il venir meno della capacità di intendere e di volere, generando, peraltro, danni alla salute e potenziali rischi per l'ordine pubblico. Sul tema, si veda LORENZO ASCANIO, *Le regole alimentari nel diritto musulmano*, in ANTONIO G. CHIZZONITI, MARIACHIARA TALLACCHINI (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., p. 63 ss.

<sup>113</sup> Fondamentale il metodo rituale di macellazione per rendere lecito il consumo di qualsiasi tipo di carne: l'animale non deve essere stordito, ma ucciso eseguendo un taglio netto alla gola; la macellazione rituale (che segue regole analoghe a quelle ebraiche) consiste in una precisa e veloce recisione con una lama affilatissima della carotide e della vena giugulare dell'animale che deve essere sano e vigile e avere il capo orientato verso La Mecca. Il taglio è accompagnato dall'invocazione del nome di Dio, il che attribuisce carattere sacro all'azione. Essendo il sangue una sostanza non ammessa come alimento dal Corano, con la sua completa fuoriuscita l'animale è reso puro e quindi commestibile.

consentiti e di dettami da osservare durante i pasti, lungi dal possedere solo una valenza religiosa, si configurano come connotate giuridicamente, eticamente e socialmente<sup>114</sup>; trattasi, spesso, di norme interdittive: impediscono, tramite divieti oggettivi e temporali, l'assunzione di taluni alimenti considerati immondi e sacrileghi; talvolta, sono impositive nella previsione di gestualità rituali da mettere in atto durante o dopo i pasti<sup>115</sup>. Cruciale è l'obbligo del digiuno dall'alba al tramonto per l'intero mese del Ramadan; una norma destinata a tutti i musulmani, fatta eccezione per alcuni<sup>116</sup>, prevista per un doppio ordine di ragioni: consentire al fedele islamico di fronteggiare le dipendenze fisiche e mentali, e ristabilire armonia con le pretese di Allàh<sup>117</sup>.

Il cristianesimo cattolico, che considera il cibo come frutto del lavoro dell'uomo e come dono di Dio, non opera distinzioni tra cibi permessi e illeciti, né impone ai fedeli rigorose osservanze; malgrado non esista una normativa che prescrive il consumo di certi alimenti, «né tabù in relazione al consumo di taluni cibi o bevande»<sup>118</sup>, sono previsti momenti di astinenza e di digiuno in concomitanza con il periodo liturgico della Quaresima<sup>119</sup>. Diversamente dalle

---

<sup>114</sup> Come fa notare ARMANDO GIUFFRIDA, *L'incidenza delle regole alimentari confessionali nell'assetto giuridico-amministrativo italiano*, cit., p. 7, «Le norme che compongono il regime alimentare islamico rientrano a pieno titolo nel c.d. Sharia, ossia nell'insieme di precetti rituali dettati dal Profeta, su rivelazione di Allàh, per disciplinare il corretto rapporto tra Dio e l'uomo e che pertanto indicano la via diritta per assicurare la salvezza alla comunità dei credenti nell'Islam».

<sup>115</sup> Si veda LAURA SCOPEL, *Le prescrizioni alimentari di carattere religioso*, cit., p. 40, «Il cibo, nel pensiero islamico, è, infatti, una grazia divina e pertanto è raccomandato: 1) menzionare il nome di Allàh prima di accingersi al pasto e alla sua conclusione; 2) essere composti mentre si mangia; 3) usare la mano destra; 4) non eccedere nel cibo abbandonandosi all'ingordigia».

<sup>116</sup> Anziani, minori, donne in gravidanza, in periodo mestruale e in allattamento, persone deboli, malati psichici, viaggiatori.

<sup>117</sup> L'astinenza e le pratiche di digiuno, seppure articolate, motivate e presentate secondo modalità differenti, generalmente riflettono una specifica logica sacrificale; si digiuna secondo i tempi e i modi stabiliti ritualmente e normativamente: Cfr. GIOVANNI FILORAMO, *How Religion view food*, cit.

<sup>118</sup> ARMANDO GIUFFRIDA, *L'incidenza delle regole alimentari confessionali nell'assetto giuridico-amministrativo italiano*, cit., p. 15 ss.

<sup>119</sup> Sul tema MARIA CHIARA GIORDA, *Nutrire lo spirito? Culture, religioni e cibo a scuola*, cit., che sottolinea: «L'astinenza dalle carni e il digiuno del Mercoledì delle Ceneri e del Venerdì Santo costituiscono le principali restrizioni alimentari alla libertà introdotta da Gesù: "Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va a finire nella fogna? (Mt. 15, 1-20)». Sul punto, anche, ARMANDO GIUFFRIDA, *L'incidenza delle regole alimentari confessionali nell'assetto giuridico-amministrativo italiano*, cit., p. 16, per il quale, relativamente alla questione del digiuno cristiano dalla carne, puntualizza «che non è assoluto e reca in sé non pochi temperamenti, giacché non si estende all'utilizzo delle uova, dei latticini e di qualsiasi condimento anche di grasso animale, né impedisce al fedele di prendere un po' di cibo al mattino e alla sera, secondo le quantità e le qualità seguite dalle consuetudini locali». Giova menzionare anche la regola relativa al digiuno eucaristico secondo la quale chi sta per ricevere la santissima Eucaristia deve astenersi per lo spazio di almeno un'ora prima della sacra comunione da qualunque cibo o bevanda, fatta eccezione per l'acqua e le medicine. Cfr. il can. 919 del Codice di diritto canonico, § 1.

confessioni ebraica e islamica, quella cristiano-cattolica consente al proprio credente un'ampia libertà alimentare – «mangiare tutto, mangiare con tutti, ringraziare Dio»<sup>120</sup> – presentandosi come eccezione nell'ambito delle disposizioni alimentari delle religioni<sup>121</sup> e sostanziosamente nell'ampio rifiuto di un atteggiamento ipocrita, o di un formale rispetto della norma in assenza della necessaria conversione interiore.

Quanto al rapporto tra alimentazione e religione nella tradizione cristiano-ortodossa, non si rintracciano indicazioni di cibi impuri, ma si rinvencono precetti relativi al digiuno concepito «come preparazione per una esperienza di profonda comunione con Dio: una corretta dieta spirituale e una disciplina di digiuno vanno insieme e si rafforzano a vicenda»<sup>122</sup>. L'enfasi posta sul digiuno non deve, però, generare fraintendimenti: il digiuno non va inteso come astensione totale dal cibo, ma solo come una serie di restrizioni<sup>123</sup>, né viene «effettuato per ottemperare esigenze legalistiche, ma, accompagnato dalla preghiera, è un aiuto spirituale che disciplina il corpo e l'anima e permette all'uomo di portarsi più vicino a Dio»<sup>124</sup>.

L'osservanza di precetti alimentari si rinviene anche nelle religioni non monoteiste come l'induismo e il buddismo; nella prospettiva delineata dalle tra-

---

<sup>120</sup> LAURA DE GREGORIO, *Alimentazione e religione: la prospettiva cristiano-cattolica*, in ANTONIO G. CHIZZONITI, MARIACHIARA TALLACCHINI (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., p. 49, che dettaglia il precetto, affermando «Il “mangiare tutto” si traduce nell'assenza di divieti che colpiscono cibi specifici e nella speciale considerazione per alcuni fra essi: il pane, il vino, l'olio. Il “mangiare con tutti” assegna un ruolo centrale all'aspetto comunitario, alla condivisione del cibo, al rispetto dell'altro, sia nel senso che “è bene non mangiare carne, né bere vino, né altra cosa per la quale tuo fratello possa scandalizzarsi”, sia nel senso di mangiare e bere “in qualunque casa di quello che hanno”. La preghiera di ringraziamento, infine, esprime lode, benedizione, riconoscenza per l'opera di Dio, cui tutto appartiene, che, come un Padre, si prende cura della vita dei suoi figli assicurando loro il nutrimento non solo spirituale, ma anche materiale».

<sup>121</sup> Sul punto, MASSIMO SALANI, *Il paradigma della libertà alimentare cristiana: dalla pluralità gastronomica al pane e al vino eucaristici*, in OSCAR MARCHISIO (a cura di), *Religione come cibo e cibo come religione*, Franco Angeli, Milano, 2004, p. 17 ss. e Id., *Invitati al banchetto di Dio*, in ENZA PELLECCIA (a cura di), *Cibo e conflitti*, Plus-Cnr, Pisa-Roma, 2010, p. 351 ss.

<sup>122</sup> Così ANTONIO G. CHIZZONITI, MARIACHIARA TALLACCHINI, *Introduzione*, in Id. (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., p. 9.

<sup>123</sup> Restrizioni che comportano l'astensione, ogni mercoledì e venerdì, da carne, latticini, uova, pesce, olio e vino. Sono invece considerati permessi e senza restrizioni i farinacei, i legumi, la frutta e i vegetali; ai giorni destinati al digiuno si aggiungono i quattro periodi canonici: il digiuno della Grande Quaresima (ricompreso tra il 25 febbraio al 13 aprile), quello della Natività (ricompreso tra il 15 novembre e il 24 dicembre), quello degli Apostoli (ricompreso tra il 10 giugno e il 28 giugno) e della Dormizione (ricompreso tra il 1 agosto e il 14 agosto).

<sup>124</sup> MARIA ROSARIA PICCINI, *Il rapporto tra alimentazione e religione nella tradizione cristiano-ortodossa*, in ANTONIO G. CHIZZONITI, MARIACHIARA TALLACCHINI (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., p. 112.

dizioni che afferiscono all'induismo<sup>125</sup>, siamo in presenza di un vero e proprio sistema di pratiche e tabù alimentari che «impone di mangiare correttamente al fine di sintonizzarsi e di appropriarsi delle energie nascoste nel cosmo»<sup>126</sup>, e che riflette la complessa storia nota come sistema delle caste: nell'induismo le regole riguardanti il cibo dipendono dalla casta cui si appartiene<sup>127</sup>. Il sistema è collegato sia alla natura degli alimenti<sup>128</sup>, sia alla collocazione dell'individuo che mangia o cuoce all'interno del sistema castale. Tra le principali norme alimentari giova segnalare le seguenti: il luogo ove consumare il pasto deve essere aperto e sprovvisto di tettoie o tende; il consumo degli alimenti leciti deve avvenire solo dopo averli offerti alla Divinità; vino, birra e liquori, caffè, sono considerati impuri e banditi ne è l'assunzione; è proibito il consumo di carne in forza della condanna di ogni forma di violenza e crudeltà e ciò rende ragione dell'imposizione di una dieta strettamente vegetariana<sup>129</sup>.

Anche il buddhismo condivide un interessante set di regole alimentari: il cibo, che rappresenta «il canale privilegiato di comunione con il divino»<sup>130</sup>, consente al fedele di sublimare e orientare il senso del gusto e orientare la sua

---

<sup>125</sup> Il termine induismo si riferisce a variegate fedi, culture e filosofie che presentano tratti in comune: la teoria del *karma* e la reincarnazione; la possibilità di liberazione (*moksha*): l'accettazione dei *Veda* – vera o sacra conoscenza. Gli dei invocati più di frequente sono Brahma (il dio creatore dell'universo), Visnu (il dio che conserva il mondo) e Shiva (il dio che distrugge). Cfr. LAURA SCOPEL, *Le prescrizioni alimentari di carattere religioso*, cit., p. 46 ss.

<sup>126</sup> ANTONIO FUCCILLO, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, cit., p. 88.

<sup>127</sup> Così, GIOVANNI FILORAMO, *How Religion view food*, cit., che aggiunge «*In Hinduism rules concerning food depend on the caste a person belongs to. Brahmans are traditionally vegetarians since they cannot eat anything that has had an animal life, since these are contaminated cadavers. Hence meat, fish, fecundated eggs, garlic, onions and alcoholic drinks are excluded from their diets. Lower castes instead can eat chicken, goat and mutton, while pariahs can eat any kind of meat on condition the animal died of old age or disease, because they are impure and must eat contaminated food and remain low in the place assigned to them by the caste system. In summary food is distinguished as tamasic, suitable for people subjugated by Aryans; rajasic, for people undertaking productive or commercial activities or defending the country, and sattvic, for the pure, the priests*».

<sup>128</sup> Sul tema, CLAUDIO FERLAN, *Cibo sacro. Questioni alimentari nella storia delle religioni*, cit., p. 194, che relativamente al primo elemento, fa notare «la regola più nota anche alle culture occidentali è quella della proibizione del macello di vacche, vitelli, e altri animali da latte e da tiro, sancito pure dalla Costituzione indiana».

<sup>129</sup> Sul divieto del consumo di animali ed uova, nonché delle sostanze vegetali considerate fonte di contaminazione, si vedano VINCENZO PACILLO, *Nutrire l'anima. Cibo, diritto e religione*, cit. p. 6, il quale sottolinea che il vegetarianismo indù non derivi solo da un obbligo giuridico-religioso, ma anche da una rigida applicazione del principio di non violenza proprio della tradizione indiana, cui si accompagna il desiderio di offrire alla divinità il cibo *prasad*; come ricorda, peraltro, ANTONIO FUCCILLO, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, cit., p. 89, «la carne degli animali uccidi è considerata la carne dei tuoi figli e chi la mangia è il peggiore degli uomini».

<sup>130</sup> Così, sempre ANTONIO FUCCILLO, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, cit., p. 83.

anima fino all'incontro sensoriale purificatore con il nirvāna<sup>131</sup>. Per il buddismo il cibo e le circostanze in cui viene consumato sono questioni che non hanno nulla a che fare con le opinioni o le preferenze personali, ma piuttosto con un sistema di regole più o meno complesso che definisce accuratamente i dettagli che circondano questa attività. Peraltro, non va dimenticato che il buddismo è più simile a una filosofia di vita che a una dottrina religiosa e che, mancando l'unità o la coerenza dogmatica delle religioni "del libro", è molto difficile rilevare immediatamente tutte le norme alimentari che seguono i devoti di tale fede<sup>132</sup>. Tra i precetti che rilevano, quello che raccomanda di non uccidere, ed anzi di mantenere e tutelare ogni forma di vita, dà ragione della scelta vegetariana considerata come essenziale e imprescindibile per il risveglio spirituale dell'essere umano. Una scelta operata dal praticante, e non già l'esito di una imposizione religiosa, finalizzata al raggiungimento di un alto livello di spiritualità, un esercizio pratico verso il nirvāna che, peraltro, attraverso il consumo consapevole di cibo e la regolamentazione del rapporto tra scelte alimentari ed emergenza ambientale, rimanda alla dinamica della responsabilità verso l'ambiente<sup>133</sup>, «creando una stretta connessione tra natura, cultura e spiritualità»<sup>134</sup>.

Tutte queste regole, citate succintamente al solo scopo esemplificativo, rappresentano, a ben guardare, «un tipico esempio di norme metagiuridiche – attesa la loro natura di precetti religiosi – destinate ad essere applicate non solo a beneficio del foro interno del credente, ma negli stessi ambiti temporali,

---

<sup>131</sup> Sul punto, CRISTIANA TRETTI, *Alimentazione e uso rituale del cibo nel buddismo himalayano*, in *Quaderni asiatici*, 111, 2015, p. 9 ss. Si veda anche LAURA SCOPEL, *Le prescrizioni alimentari di carattere religioso*, cit., p. 56, che sottolinea «Ogni soggetto, nella tradizione buddhista classica, vive come organo unitario capace di percepire e di "consumare" attraverso quattro distinte funzioni, alimentate da quattro tipi di alimento: alimenti fisici (l'alimento grossolano e materiale che nutre il corpo e viene digerito e assimilato), nutrimento delle impressioni sensoriali (l'alimento di tipo mentale del contatto con i sensi: profumi, sensazioni tattili, suoni, gusti e immagini), nutrimento delle volizioni o desideri (l'alimento che nasce dai desideri) e il cibo della coscienza che, fortificata dai primi tre alimenti, mantiene i processi fisiologici e mentali. Il cibo fisico costituisce il primo passo attraverso il quale corpo, psiche, mente e coscienza iniziano un viaggio da cui dipende il destino personale di ogni uomo: salvarsi o morire».

<sup>132</sup> Come osserva MARÍA JOSÉ PAREJO GUZMÁN, *Diversidad alimenticia según las prescripciones religiosas: cuestiones jurídicas*, cit., p. 201 ss., in questa religione, l'ideale più alto è raggiungere il Nirvana o perfezione, che può essere raggiunta solo estinguendo ogni desiderio interiore, motivo per cui è proibito il tabacco, l'alcol, il caffè e, in generale, tutto ciò che genera dipendenza. Inoltre, viene incoraggiato il digiuno e i monaci buddisti non possono mangiare cibo solido dopo mezzogiorno, dovranno anche riceverlo, insieme all'acqua, da un'altra persona, non potendo prenderlo da soli.

<sup>133</sup> Sul punto, ALESSANDRO D'ALESSANDRO, *Cibo, precetti e pratica religiosa nel buddismo occidentale. Il buddismo di Nichiren Daishonin e la Soka Gakkai International*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, fasc. spec. 2014, pp. 97-124.

<sup>134</sup> ANTONIO FUCCILLO, *Il cibo degli dei: Diritto, religioni, mercati alimentari*, cit., p. 88.

ogniqualevolta siano espressamente o implicitamente richiamate dall'ordinamento giuridico: il che finisce per aprire delicati problemi di interferenze ordinamentali dovuti alla necessità di operare un costante raffronto con il quadro normativo di tutela della libertà religiosa e con l'assetto delle relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose»<sup>135</sup>. È intuibile, allora, che il rispetto delle prescrizioni alimentari religiose si correli, lasciandosi influenzare, con il comportamento del fedele, con il sistema dei rapporti tra Stato e confessioni religiose e con il tasso di libertà religiosa concretamente garantito dall'ordinamento giuridico. «Il generico e generale accoglimento di ogni possibile regola alimentare invocata in nome dell'aderenza a un particolare credo potrebbe infatti contraddire in molti casi il rispetto dello stesso principio di tutela della libertà religiosa quando l'affermazione degli statuti personali non risulti in linea con gli assetti propri di una società democratica»<sup>136</sup>.

Ne deriva che il rapporto tra cibo e dimensione religiosa, lungi dall'essere meramente di natura simbolica, impatta, nel suo dispiegarsi concreto, la configurazione di scelte regolative niente affatto aliene dai principi fondanti i sistemi costituzionali contemporanei, sfidando, peraltro, l'idea stessa di *legal pluralism* quale elemento peculiare degli «scenari degli ordinamenti costituzionali aperti alla pluralità delle culture e delle religioni e dunque attraversati da norme non riconducibili direttamente all'ordinamento statale»<sup>137</sup>. Regole religiose che costringono il legislatore a individuare strumenti efficaci mediante i quali «introdurre distinzioni tra atteggiamenti alimentari diversi, trattandone alcuni in maniera differenziata al fine di garantire la libertà alimentare religiosa, all'interno della cornice delineata dal principio di laicità»<sup>138</sup>; evitando, in

---

<sup>135</sup> ARMANDO GIUFFRIDA, *L'incidenza delle regole alimentari confessionali nell'assetto giuridico-amministrativo italiano*, cit., p. 9

<sup>136</sup> LAURA SCOPEL, *Le prescrizioni alimentari di carattere religioso*, cit., p. 6.

<sup>137</sup> ANGELO RINELLA, *Pluralismo giuridico e giurisdizioni religiose alternative*, in *DPCE online*, 4, 2018 ([www.dpceonline.it](http://www.dpceonline.it)) che aggiunge «l'ordinamento giuridico statale, dunque, vede la propria produzione normativa integrata da norme che sfuggono al proprio controllo e che al tempo stesso trovano effettiva applicazione nelle relazioni tra i consociati. Si tratta di una pluralità di norme che tuttavia non presentano tutte il carattere proprio delle norme giuridiche».

<sup>138</sup> ELETTRA STRADELLA, *Ebraismo e cibo: un binomio antico e nuove tendenze alla prova del multiculturalismo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 28, 2019, p. 152: «È evidente che qualora si intenda il principio di laicità come ha fatto la Corte costituzionale italiana, vale a dire come tutela pro-attiva del pluralismo religioso, valorizzazione delle diversità religiose all'interno di un sistema costituzionale che non esprime indifferenza verso le fedi, ma anzi le considera linfa vitale dell'ordinamento pluralistico e incentrato sulla dimensione della soggettività, personale e collettiva, questo atteggiamento, rispetto alle religioni, non può che condurre a una piena applicazione del principio-criterio della ragionevolezza. Questa, impedendo di operare discriminazioni, favorisce però una considerazione differenziata sulla base delle caratteristiche di ciascuna confessione religiosa, ivi compresa l'eventuale necessità di offrire riconoscimento a precetti alimentari che solo in alcune religioni rappresentano una vera e propria costruzione dell'identità».

tal modo, che resti un problema irrisolto vivere secondo i precetti della propria confessione all'interno di un contesto sociale, quale quello attuale, nel quale si manifesta, sovente, una «inedita connessione tra l'astrazione dei diritti e la concretezza dei bisogni»<sup>139</sup>, anche di quelli connotati religiosamente. In questo senso, tutelare l'esercizio della libertà religiosa può, e deve, andare oltre il rispetto delle opzioni di coscienza di ciascuno, attraverso la predisposizione di specifiche prassi attuabili con altrettanti specifici interventi positivi<sup>140</sup>. Così facendo, l'osservanza delle regole alimentari non dovrebbe incrociare ostacoli in alcun ambito contestuale, neanche nelle c.d. comunità separate, atteso che «tali obblighi alimentari diventano espressione fondamentale dell'identità religiosa e dunque della dignità dell'essere umano»<sup>141</sup>.

#### *4. La tutela positiva della libertà religiosa alimentare nelle comunità separate*

Il pluralismo alimentare degli odierni assetti multiculturali pone all'interprete una serie di nodi da sciogliere anche relativamente alla questione delle tutele giuridico-amministrative delle regole nutritive confessionali quando queste siano rivolte alla gestione delle strutture e degli spazi pubblici, ove affiorano, sempre più insistentemente, «rivendicazioni identitarie delle comunità immigrate»<sup>142</sup>. Non potendo prescindere dal riconoscimento di tale pluralismo, gli ordinamenti devono predisporre azioni precise in grado di garantire l'equilibrio tra diritti confliggenti: l'esercizio della libertà di coscienza e di religione e la tutela degli interessi collettivi che le strutture pubbliche perseguono.

Le regole alimentari religiose, come evidenziato, confluiscono in un eterogeneo complesso prescrittivo al cui interno è possibile intercettare due distinte

---

<sup>139</sup> STEFANO RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 6.

<sup>140</sup> Sul punto, ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico*, cit., p. 70 ss., che osserva: «[...] anche in relazione alla libertà religiosa sarebbe doveroso evidenziare una dimensione qualificabile come *positiva*, ricoglegabile cioè ad una serie di condizioni di fatto, mancando le quali la libertà religiosa rimane lettera morta. Ma quali sono queste condizioni di fatto? Sono tutte le attività ed iniziative attraverso cui il singolo può effettivamente condurre l'esperienza religiosa. [...] La stessa CORTE COSTITUZIONALE – sentenza n. 195 del 1993 – favorisce una lettura della libertà religiosa in questo senso, allorché rileva che lo Stato si fa carico del compito di “*facilitare l'esercizio del culto*”, che è *componente essenziale della libertà religiosa consequenziale alla stessa professione di una fede religiosa*. Si ha in tal modo un sostanziale mutamento nell'atteggiamento dello Stato che adopera il diritto non già solo in funzione *garantista*, bensì in funzione *interventista*, o per meglio dire *promozionale*, nel senso che conferisce risorse a chi pone in essere iniziative necessarie a realizzare l'effettivo esercizio del diritto di libertà religiosa».

<sup>141</sup> LAURA SCOPEL, *Le prescrizioni alimentari di carattere religioso*, cit., p. 10.

<sup>142</sup> ARMANDO GIUFFRIDA, *L'incidenza delle regole alimentari confessionali nell'assetto giuridico-amministrativo italiano*, cit., p. 19.

categorie: quella relativa alla definizione della liceità del consumo di alimenti e quelle riferite all' idoneità dei metodi di preparazione e conservazione. Ebbene, in relazione alla prima, ove confluiscono i divieti di cibarsi di taluni cibi, emerge una questione spinosa oltremodo: la previsione della possibilità di predisporre menu religiosamente orientati non costituisce una violazione della laicità dello Stato. Occorrono, certo, delle premesse al riguardo. Il principio supremo di laicità presuppone che la sfera religiosa non invada quella istituzionale, «utilizzando la spada del potere politico per imporre i propri dogmi sui cittadini»; similamente, le istituzioni non possono agire violando la libertà dei singoli: «la spada, in questo caso, non deve essere impiegata per reprimere gli adepti di una particolare religione né per impedire loro l'esercizio della religione in cui credono, e neppure per favorire una religione sulle altre o privilegiare chi professa tale religione». Conseguentemente, la laicità muta in «dottrina del limite in un duplice senso: è dottrina che limita, poiché afferma che la religione non può penetrare nelle istituzioni, ma è anche dottrina che incontra un limite, in quanto l'azione dello Stato è vincolata al riconoscimento e alla tutela della libertà religiosa dei suoi cittadini»<sup>143</sup>.

In altri termini, bisogna chiedersi, da un lato, se le regole alimentari religiose rientrano nella sfera di libertà religiosa dei singoli e, dall'altro, «se lo Stato ha un dovere positivo di fornire opzioni alternative a quelle di *default*, o se invece deve limitarsi al dovere negativo di non obbligare a mangiare cibi che violano le RAR»<sup>144</sup>. Quanto al primo quesito, alcuna dubbiosità attraversa l'interprete, trovando conferma nell'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo a tutela della libertà di pensiero, coscienza e religione<sup>145</sup>; sulla seconda questione, invece, postulando la doverosità del rispetto delle regole alimentari religiose, lo Stato dovrà garantire la corretta alimentazione conformemente ai dettami che il proprio credo impone a ciascuno.

---

<sup>143</sup> Così CORRADO DEL BÒ, *Le regole alimentari religiose e i menù delle mense scolastiche: una sfida per la laicità?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 1, 2019, p. 4.

<sup>144</sup> *Ibidem*.

<sup>145</sup> L'art. 9 della Convenzione afferma: «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui». Peraltro, come osserva GIORGIO PELAGATTI, «*Libertà alimentare religiosa*», *macellazione halal, protezione del "benessere animale"*, cit., p. 626, «la Corte di Strasburgo ha più volte specificato che le regole alimentari confessionali sono da considerare "atti religiosamente motivati", rientranti come tali nella garanzia dell'art. 9 della Convenzione di Roma».

Abbiamo già avuto modo di osservare che il rispetto delle leggi alimentari religiose può confluire – attraverso una corretta interpretazione della norma – nell’articolo 19 della Costituzione; nondimeno, questa considerazione non rende automaticamente lecite tutte le pratiche dietetiche: se la libertà religiosa impatta altri diritti costituzionalmente protetti, è necessario bilanciare gli interessi. Come evidenziato, infatti, la valenza complessiva delle prescrizioni alimentari religiose è determinata dal sistema di relazioni tra Stato e confessioni religiose e dal livello di libertà religiosa che nell’ordinamento giuridico viene di fatto garantito, nonché dal rispetto che riserva loro il fedele; nel nostro contesto ordinamentale, il passaggio da un «confessionismo di diritto o di fatto, con presenza ridotta di altre confessioni religiose numericamente non rilevanti», ad un dimensione multireligiosa ha sostanzialmente modificato la posizione «della società civile e dell’ordinamento giuridico circa le risposte da dare alle nuove richieste in tema di tutela dell’esercizio della libertà religiosa»<sup>146</sup> inverando non pochi grattacapi. Già, perché, come rilevato, l’impossibilità di accedere al cibo in conformità con i precetti previsti dal credo religioso non corrisponde solo «ad una limitazione della manifestazione di un aspetto della propria personalità, ma può confliggere anche con la libertà religiosa»<sup>147</sup>. Peraltro, pur rientrando nell’ambito costituzionalmente protetto, la tutela dell’osservanza dei dettami alimentari religiosi non risulta illimitata e incondizionata, ma deve sempre regolarsi mediante interventi di bilanciamento tesi a intercettare un duplice punto di equilibrio: «tra la libertà implicata e le facoltà reclamate al fine del suo esercizio, e tra il dominio della coscienza individuale ed altri interessi egualmente protetti»<sup>148</sup>, particolarmente quelli riferibili ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale che si impongono in modo da salvaguardare «l’ordinato vivere comune» e al fine di ripartire equamente tra tutti i pesi conseguenti, «senza privilegi»<sup>149</sup>.

Viepiù, malgrado l’osservanza di una dieta orientata religiosamente afferisca allo statuto della libertà religiosa, la protezione costituzionale delle regole alimentari pare risultare complicata in ragione della tipicità delle regole alimentari religiose rispetto alle altre regole confessionali<sup>150</sup>; intanto perché

---

<sup>146</sup> COSÌ, ANTONIO G. CHIZZONITI, *La tutela della diversità: cibo, diritto e religione*, cit., p. 25.

<sup>147</sup> CINZIA PICCOCCHI, *Le scelte alimentari come manifestazione d’identità*, cit., p. 118.

<sup>148</sup> ROBERTO D’ORAZIO, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle dottrine alimentari*, cit., p. 38.

<sup>149</sup> CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 43 del 1997.

<sup>150</sup> Sul punto, CORRADO DEL BÒ, *Le regole alimentari religiose e i menù delle mense scolastiche: una sfida per la laicità?*, cit., p. 5, per il quale, pur riconoscendo la diversità delle “comunità separate”, si rinviene un elemento comune: «attrezzarsi affinché le persone possano adeguare la propria dieta alle prescrizioni della propria prevedere e offrire menù con più opzioni, o almeno la possibilità di

vanno contemplate tutte le pratiche alimentari che si ispirano a viatici etici, non necessariamente ascrivibili a confessioni religiose, ponendo con ciò l'esigenza di tutelare i comportamenti espressione della generale libertà di coscienza<sup>151</sup>; e poi, perché, implicando l'intervento e il sostegno dell'ordinamento, le regole alimentari religiose spostano la dinamica della tutela positiva su un ulteriore terreno insidioso, quello che attiene alla possibilità di osservare una dieta religiosamente conforme all'interno di comunità "chiuse" – carceri, ospedali, scuole, case di cure, caserme e aziende –, luoghi del conflitto ricorrenti nei quali le controversie emergono di frequente<sup>152</sup>. Contesti nei quali lo Stato non deve «limitarsi a non intervenire vietando o ostacolando pratiche culturali alimentari» ma deve «garantire che per le minoranze culturali interessate sia sempre possibile accedere ad alimenti particolari o prodotti secondo gli specifici metodi di preparazione»<sup>153</sup>. Ne deriva che ostacolare l'approv-

---

richiedere un pasto in linea con le proprie abitudini alimentari religiose»; il che equivale a dire che, sul piano della concretezza operativa, sarebbe opportuno prevedere e offrire menu con più opzioni, o almeno la possibilità di richiedere un pasto in linea con le proprie abitudini alimentari religiose.

<sup>151</sup> Giova segnalare che le scelte connesse al cibo possono scaturire dall'adesione a filosofie alimentari aliene dai dettami religiosi consolidati: esemplificando, la dieta vegetariana può essere ispirata da motivazioni personali che poggiano su valori altri, quali la tutela ambientale o della salute, ove risulta assente l'adesione ad un preciso credo religioso. Emblematico il caso canadese *Maurice v. Canada*, deciso nel 2002 dalla *Federal Court*, relativo alla richiesta di un detenuto in un istituto penitenziario del Quebec di seguitare la dieta vegetariana, pur avendo abbandonato il credo *Hara Krishna*, che ne aveva scandito la genesi iniziale. L'istituto penitenziario aveva respinto la richiesta, in ragione del fatto che il proprio regolamento legittimava il riconoscimento delle richieste alimentari sulla base delle prescrizioni religiose o spirituali. Ma la Corte Federale giudicò tale limitazione – al solo credo religioso come unico fondamento giuridicamente rilevante – in contrasto con la *Canadian Charter Of Rights And Freedoms*, che prevede la protezione costituzionale della libertà di coscienza. Cfr. l'art. 2 della *Canadian Charter Of Rights And Freedoms*: «*Everyone has the following fundamental freedoms: (a) freedom of conscience and religion; (b) freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom of the press and other media of communication; (c) freedom of peaceful assembly; and (d) freedom of association*». Come osserva CINZIA PICIOCCHI, *Le scelte alimentari come manifestazione d'identità*, cit., p. 122, «Su questo fondamento, la richiesta del detenuto è accolta ed è interessante notare come la dottrina canadese in commento alla decisione abbia evidenziato la necessità di distinguere i "credo" giuridicamente rilevanti dalle semplici opinioni personali, similmente a quanto emerso in ambito statunitense con riferimento alla centralità e sincerità dei sistemi di valori con significato costituzionale».

<sup>152</sup> Sul punto, ancora CINZIA PICIOCCHI, *Le scelte alimentari come manifestazione d'identità*, cit., p. 19, che sottolinea come in tali contesti le conflittualità emergano «sia con riferimento alle scelte alimentari, sia in una prospettiva più ampia, in relazione ad altri tratti identitari relativi ad abitudini di vita quotidiana, che entrino in contrasto con le norme giuridiche. Il motivo di tali conflitti risiede nel tempo di vita che si svolge in questi luoghi in cui, di conseguenza, ha luogo la "giuridificazione" (così traduco il termine inglese *juridification*) di comportamenti che, altrimenti, si svolgono generalmente in ambiti privati, non normati. [...] Questi "spazi di giuridificazione" possono risultare in limitazioni della libertà religiosa poiché, notoriamente, l'adesione ad alcuni credo può implicare il rispetto di precetti anche in tema di scansione del tempo, tipicamente nell'individuazione dei giorni di riposo».

<sup>153</sup> Così GIOVANNI CAVAGGION, *Sul diritto all'alimentazione come diritto (anche) culturale*, cit., p. 61. Sul tema, si v. anche A. Cesariani, *Cibo "religioso" e diritto: a margine di quattro recenti pubblicazioni*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2016, p. 375 ss., il quale rileva come

vigionamento alimentare costringerebbe i credenti ad andare contro la propria religione, o determinerebbe la riduzione della loro qualità di vita<sup>154</sup>.

Il rispetto della libertà di alimentarsi secondo i propri principi nelle comunità separate s'invera attraverso la previsione e la somministrazione di pasti sostituitivi; naturalmente, il peso degli interventi previsti per garantire risposta ai *desiderata* riflette il diverso grado di pluralismo culturale e religioso, «variabile nello spettro compreso tra l'indifferenza, la tolleranza e l'inclusività a seconda che all'individuo non sia resa possibile una nutrizione rispettosa delle regole da lui osservate, o venga offerto solo un cibo con queste compatibile, oppure un cibo del tutto rispondente ai suoi canoni»<sup>155</sup>. L'esigenza di bilanciamento unitamente alla natura degli interessi coinvolti determinano, inevitabilmente, esiti eterogenei che scaturiscono dalla specificità casistica e dalla diversa connotazione giuridica conferita alla richiesta di ricevere menu alternativi, rispettosi di determinati regimi alimentari. L'autodeterminazione delle scelte religiose in materia alimentare, peraltro, si riconnette, in prospettiva più ampia, al tema della garanzia del principio di eguaglianza e differenziazione delle società plurali: il rischio di discriminazione è davvero dietro l'angolo se si pensa a talune misure che, malgrado siano animate da spirito di neutralità, possono divenire ostacoli all'osservanza concreta dei precetti alimentari di qualche soggetto<sup>156</sup>.

Siffatte questioni problematiche emergono in modo particolare nelle carceri<sup>157</sup>, ove il problema di tutelare la libertà personale del detenuto si pone anche con riguardo al diritto di professare il proprio credo religioso<sup>158</sup>: in diverse oc-

---

la questione diventi considerevole per coloro che non sono nelle condizioni di scegliere liberamente il proprio regime alimentare perché sottoposti a limitazioni della propria libertà presso strutture pubbliche, e come, anzi, questi casi costituiscano il «vero banco di prova» della tenuta dei principi costituzionali con riferimento alla libertà religiosa dell'individuo.

<sup>154</sup> Sul punto, RAFFAELE BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e rivendicazioni identitarie nell'autunno dei diritti*, Giappichelli, Torino, 2008.

<sup>155</sup> ROBERTO D'ORAZIO, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle dottrine alimentari*, cit., p. 39.

<sup>156</sup> COSÌ ANTONIO G. CHIZZONITI, *La tutela della diversità: cibo, diritto e religione*, cit., p. 25, per il quale «l'assenza di strumenti tesi a facilitare l'adeguamento da parte dei fedeli alle proprie regole alimentari religiose può trasformarsi in una delle sempre più numerose occasioni di discriminazione che le società odierne finiscono col proporre come risposta all'incapacità di governare la presenza sul proprio territorio di popoli, etnie e religioni diverse».

<sup>157</sup> Come rileva CARMELA VENTRELLA, *Il rispetto delle regole del cibo in una società multiculturale*, in *Euro-Balkan Law and Economics*, 1, 2020, p. 46: «L'ambito nel quale più evidente è l'impatto civile delle regole religiose alimentari è il sistema penitenziario» rispetto al quale «il legislatore ha tentato una rimodulazione tenendo conto della diversità e dei valori emergenti legati al multiculturalismo».

<sup>158</sup> La possibilità del riconoscimento della libertà religiosa alimentare è garantita nell'ordinamento italiano, oltre che dall'art. 19 Cost., anche dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 che prevede *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* «il cui art. 9 relativo all'alimentazione nei luoghi di detenzione dovrà essere letto congiuntamente all'art.

casioni, infatti, si è registrata la rivendicazione, da parte dei detenuti, del diritto di perseguire una dieta rispettosa dei dettami previsti dal loro credo, e malgrado l'art. 11 del regolamento penitenziario<sup>159</sup> prescriva che «nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose», i casi di presunta violazione del diritto non certo pochi<sup>160</sup>. Peraltro, la locuzione normativa «in quanto possibile» non risulta compatibile con l'importanza, pure prevista dall'art. 15, primo comma, dell'ordinamento penitenziario, da attribuire alla tutela della dignità personale degli internati; il tratto multiculturale della compagine dei detenuti, presupponendo l'esistenza di variegati sistemi di credenza, invocherebbe il carattere *essenziale* – e non solo *per quanto possibile* – sì da salvaguardare e tutelare il pluralismo religioso «premurandosi di garantire la possibilità di mantenere l'abitudine vittuaria che più si confà alla visione etico-spirituale dell'individuo recluso»<sup>161</sup>.

Invero, la Corte Europea dei diritti dell'uomo, con diversi arresti giurisprudenziali, ha ribadito che il diritto alla libertà religiosa tutela le scelte alimentari religiose di quegli individui che non sono nelle condizioni di procurarsi liberamente il cibo<sup>162</sup>. La violazione di tale libertà negli ambiti ordinamentali,

---

26, comma 1, il quale prevede che “I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto”. Ne consegue che anche nell'ordinamento italiano la restrizione della libertà personale non deve comportare il disconoscimento delle posizioni giuridiche soggettive attraverso un indiscriminato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria<sup>12</sup>, e pertanto il diritto di libertà religiosa dovrà essere tutelato anche nel momento in cui si manifesta nella scelta degli alimenti da assumere». Cfr. ANTONIO FUCCILLO, FRANCESCO SORVILLO, LUDOVICA DECIMO, *Diritto e religioni nelle scelte alimentari*, cit., p. 8.

<sup>159</sup> D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”. Parimenti, il Ministero della Giustizia, nella *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati*, approvata con il decreto 5 dicembre 2012, ha sottolineato che i detenuti hanno il diritto di soddisfare le proprie abitudini alimentari congiuntamente alle loro esigenze di vita religiosa e spirituale.

<sup>160</sup> Così, ANTONIO MUSIO, *Le scelte alimentari dei genitori e interesse del minore*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2, 2017, p. 6., il quale riferisce del caso «in cui non si è consentito a un detenuto di religione buddista di vedersi somministrato un pasto vegetariano: CORTE DI CASSAZIONE, 25 settembre 2013, n. 41474. Nella specie la Cassazione si è occupata di risolvere la questione sollevata da un detenuto di religione buddista il quale aveva proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale di Sorveglianza che, di fatto, confermava la determinazione dell'amministrazione penitenziaria di non assecondare la richiesta del ricorrente a vedersi somministrato un pasto vegetariano. Nel caso de quo, i Giudici, sebbene non si siano pronunciati sul merito di una possibile violazione del diritto alla libertà di culto religioso, rispetto al quale la dieta vegetariana viene considerata un corollario di pratica rituale, hanno annullato il provvedimento impugnato, precisando che tale tipo di reclamo deve essere trattato, attivando una procedura giurisdizionale, in quanto avente ad oggetto la possibile violazione di un diritto».

<sup>161</sup> SARA IGINO CAPASSO, *La tutela della libertà religiosa nelle carceri*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 19, 2016, p. 11.

<sup>162</sup> Una rassegna della giurisprudenza in esame è contenuta in MARIA CLARA MAFFEI, *The right to 'special food' under Art. 9 of the European Convention on Human Rights*, in *Diritti umani e diritto*

dunque, ha coinvolto la CEDU che a più riprese ha condannato i singoli Stati per non aver assecondato le richieste dei detenuti di seguire una determinata dieta in considerazione del loro credo religioso<sup>163</sup>.

Con riferimento al nostro ordinamento, l'unico caso di diritto al cibo religiosamente orientato espressamente riconosciuto dal legislatore è rappresentato dall'art. 7 della legge n. 101 dell'8 marzo 1989, che recepisce l'intesa raggiunta dallo Stato italiano con l'Unione delle Comunità Ebraiche, ma senza oneri per l'istituzione carceraria, e che stabilisce come gli appartenenti alla fede ebraica – che prestino servizio nelle forze armate o di polizia, ricoverati in strutture sanitarie, o presenti in nelle istituti di prevenzione e pena, hanno il diritto di osservare, dietro espressa richiesta, le regole alimentari del loro credo religioso. Ma il riconoscimento del diritto in esame è corredato «da una clausola che ne prevede il “costo zero” per le istituzioni statali, circostanza che induce a qualificarlo come diritto prevalentemente negativo» e non certamente come diritto positivo, il che non solo equivale a supporre che il fedele non potrà «pretendere l'erogazione della prestazione alimentare a spese dello Stato»<sup>164</sup>, ma solleva una serie di dubbi circa il grado effettivo della tutela in esame.

Anche il rapporto tra diritto al cibo e libertà religiosa negli stati di soggezione speciale ospedaliera rileva in modo singolare. La disposizione contenuta nell'art. 32 Cost., letta in combinato disposto con l'art. 19 Cost., funge da

---

*internazionale*, 1, 2012, p. 101 ss.

<sup>163</sup> Sul punto, ANTONIO MUSIO, *Le scelte alimentari dei genitori e interesse del minore*, cit., p. 7, che commentando, CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, sentenza 7 dicembre 2010, n. 18429, caso *Jakobski c/ Polonia*, afferma: «Nel caso de quo la Corte ha ritenuto violati gli artt. 9 e 14 della CEDU anche in considerazione del fatto che la preparazione di un tale tipo di vitto non richiede procedure particolarmente complesse o ingredienti specifici e fuori dal comune, tali da implicare per l'amministrazione penitenziaria un impegno che possa essere definito irragionevole o spropositato, né tantomeno antieconomico. La stessa Corte si è, poi, più recentemente pronunciata sullo stesso problema, Corte europea dei diritti dell'uomo, 17 dicembre 2013, n. 14150, caso *Vartic c/Romania* confermando la precedente decisione in accoglimento della doglianza di un detenuto che lamentava la violazione dell'art. 9 Cedu alla luce del rifiuto del penitenziario di riconoscere la dieta vegetariana a base di riso, frutta e verdura richiesta a fronte della sua appartenenza alla religione buddista. La Corte ha così avuto modo di ribadire che ogni limitazione alimentare motivata da una scelta religiosa debba essere tutelata dagli Stati e che, di conseguenza, il rifiuto di somministrare pasti conformi alla dieta richiesta per motivazioni religiose rappresenta un ostacolo al diritto di manifestare in modo pieno la propria fede». Viepiù, la promozione della libertà religiosa contempla, come sottolineano ANTONIO FUCCILLO, FRANCESCO SORVILLO, LUDOVICA DECIMO, *Diritto e religioni nelle scelte alimentari*, cit., p. 11, «anche la somministrazione di alimenti conformi ai principi religiosi islamici (c.d. alimenti halal) o ebraici (c.d. alimenti kosher), nonché ai valori di talune correnti filosofiche, la cui predisposizione è espressamente richiesta dal Consiglio d'Europa nella Raccomandazione R (2006) 2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee, definendo l'indirizzo in base al quale i detenuti devono beneficiare di un regime alimentare che tenga conto della loro religione e della loro cultura (art. 22, comma 1), qualora sia diversa da quella tradizionalmente praticata nello Stato».

<sup>164</sup> GIOVANNI CAVAGGION, *Sul diritto all'alimentazione come diritto (anche) culturale*, cit., p. 71.

substrato costituzionale «alle regole amministrative che consentono di consumare cibo conforme alle RAR negli ospedali»<sup>165</sup>. In tutti i casi di «soggezione speciale» ospedaliera<sup>166</sup>, la funzione della ristorazione tende da un lato, a garantire la tutela della salute del degente<sup>167</sup>, dall'altro, a nutrire i pazienti nel pieno rispetto della libertà personale: nulla si legge sul cibo religiosamente orientato, dunque. Nondimeno, è possibile ricavare, dalla legge n. 101/1989, la possibilità per la confessione ebraica, siccome dotata di specifica convenzione con lo Stato *ex art. 8 Cost.*, di osservare le proprie regole alimentari religiose anche nelle strutture sanitarie. Quanto alle confessioni che non hanno ancora raggiunto e stipulato un'intesa, siamo di fronte, certamente, a eventuali limitazioni, che costringono l'interprete a riconoscere l'opportunità di procedere ad un ampliamento della tutela. Esigenza, peraltro, sponsorizzata anche dal Comitato nazionale di Bioetica, con un documento<sup>168</sup> che evidenzia la necessità di riconoscere tutela alle «diversità alimentari connesse alle origine etniche e alle convinzioni religiose o filosofiche», puntualizzando, tuttavia, che non tutte verranno considerate, e che si accorderà garanzia solo a quelle prescrizioni alimentari «fondate su concezioni religiose o filosofiche in cui si manifesta l'adesione personale e profonda ad una visione della vita e del mondo». E, con riferimento specifico alle strutture ospedaliere, si fa riferimento all'opportunità di elaborare «diete che tengano conto delle prescrizioni alimentari di origine religiosa o culturale, per formulare terapie che concentrino l'assunzione di medicine e alimenti in determinati orari (si pensi all'obbligo di digiuno durante il giorno previsto dalla religione musulmana nel periodo del ramadan) o siano capaci di raggiungere i propri obiettivi senza richiedere l'assunzione di determinate sostanze».

Garantire la libertà religiosa alimentare rileva, in tutta la sua problematicità, anche nei servizi di ristorazione scolastica; gli artt. 33 e 34 Cost., letti in

---

<sup>165</sup> Così, MARIA BOTTIGLIERI, *Diritto al cibo adeguato e libertà religiosa nella Costituzione italiana*, in *Orientamenti Sociali Sardi*, 1, 2015, p. 48.

<sup>166</sup> Si veda PAOLO CARETTI, GIOVANNI TARLI BARBIERI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 290 ss., ove si definisce *soggezione speciale* nelle strutture sanitarie quella situazione che inizia al momento del ricovero e termina con quello delle dimissioni e che, per la sua articolazione interna, incide nella sfera della libertà personale dell'interessato.

<sup>167</sup> Sul punto, MINISTERO DELLA SALUTE, *Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e assistenziale* ([www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)), ove si sottolinea: «Una corretta alimentazione costituisce uno straordinario fattore di salute e la nutrizione va dunque inserita a pieno titolo nei percorsi di diagnosi e cura. [...] L'intervento nutrizionale ha come obiettivo, nel primo caso, il mantenimento e la promozione della salute, mentre nel soggetto affetto da patologia ha anche finalità terapeutiche specifiche e/o di prevenzione delle complicanze».

<sup>168</sup> PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Alimentazione differenziata e interculturalità. Orientamenti bioetici*, 27 Marzo 2006 ([www.olir.it](http://www.olir.it)).

combinato disposto con l'art. 19, possono considerarsi «come il fondamento costituzionale del diritto a una educazione alimentare rispettosa delle tradizioni religiose del discente e del diritto a un'educazione alimentare interreligiosa»<sup>169</sup>. Invero, le istituzioni scolastiche odierne svolgono un ruolo strategicamente funzionale al processo multiculturale e pluriconfessionale<sup>170</sup>: sono il primo luogo di incontro delle differenze, ove è opportuno contenere gli stereotipi e i pregiudizi; ebbene, in ragione di ciò la tutela della libertà di coscienza e di religione in ambito scolastico solleva ulteriori nodi problematici: dalla presenza di simboli religiosi<sup>171</sup> a variegate esternazioni – come l'uso del velo islamico –, questioni che rimandano al tema più generale della laicità dello Stato. Anche la ristorazione collettiva scolastica – servizio di refezione – rileva quale elemento significativo perché diventa opportunità per evidenziare la poliedricità degli stili di vita, la pluralità dei credo religiosi e le variegate sensibilità dei fruitori del servizio. Di fatto, «nelle mense scolastiche emerge, ormai di regola, la necessità di garantire una pluralità di regimi alimentari che assicuri il rispetto delle differenti sensibilità religiose, ma anche di svariate motivazioni etiche e/o culturali o legate alla tutela della salute»<sup>172</sup>; siffatto orientamento sgancia da rivendicazioni identitarie fini a se stesse le controversie in tema di prescrizioni alimentari di tipo religioso che finirebbero con «l'esperare le differenze impedendo un reciproco contatto con le diverse culture»<sup>173</sup>.

Un simile approccio si rintraccia in quelle misure, messe in atto dalle pubbliche amministrazioni, finalizzate a tutelare due fondamentali posizioni giuridiche: il diritto degli studenti di accesso al cibo orientato religiosamente anche

---

<sup>169</sup> Così, MARIA BOTTIGLIERI, *Diritto al cibo adeguato e libertà religiosa nella Costituzione italiana*, cit., p. 51.

<sup>170</sup> Sul punto, condivisibilmente, ARMANDO GIUFFRIDA, *L'incidenza delle regole alimentari confessionali nell'assetto giuridico-amministrativo italiano*, cit., p. 19, «La scuola pubblica viene ad assumere un ruolo di rilevanza primaria perché in essa, sempre più massicciamente, convivono e crescono bambini e ragazzi di differenti origini ed etnie e dunque con proprie culture e sensibilità da salvaguardare e finanche da valorizzare nel quotidiano svolgimento delle attività didattico-educative».

<sup>171</sup> Il riferimento è alla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche che ha determinato diversi ricorsi davanti ai TAR, alcuni dei quali arrivati alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

<sup>172</sup> ARMANDO GIUFFRIDA, *L'incidenza delle regole alimentari confessionali nell'assetto giuridico-amministrativo italiano*, cit., p. 20. L'A. aggiunge, al riguardo, «Le mense scolastiche debbono, nei limiti del possibile, assicurare il rispetto delle regole alimentari confessionali attraverso la proposizione di valide alternative ai cibi interdetti per motivi religiosi (ad esempio, sostituendo la carne di maiale con uova o legumi) o non preparati in conformità ai dettami di talune confessioni religiose. In altri termini, si tratta di predisporre menu differenziati o, quantomeno, di consentire il consumo di cibi di provenienza esterna, quindi a cura e a spese dello studente. Il tutto, evidentemente, nell'intento di allontanare la prospettiva di porre taluni alunni nell'incresciosa alternativa tra il violare le proprie convinzioni religiose e filosofiche (o della famiglia di appartenenza) o il non nutrirsi affatto».

<sup>173</sup> PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Alimentazione differenziata e interculturalità. Orientamenti bioetici* ([www.bioetica.governo.it](http://www.bioetica.governo.it)).

in orario scolastico; e l'interesse a perseguire azioni di educazione alimentare segnate dall'interculturalità e dal pluralismo religioso. La diffusione di pasti conformi alle prescrizioni alimentari religiose si è avverata grazie alla previsione di menu differenziati che, lungi dall'esser unicamente previsti per motivi di salute – diete per celiaci –, sono contemplati, altresì, per garantire il diritto di nutrirsi in conformità alla propria identità religiosa; un diritto regolato da fonti di natura amministrativa, «con variazioni quanto all'ordine, al grado e al livello territoriale»<sup>174</sup>. È, dunque, dalla prassi amministrativa in materia che si evince l'attenzione a tali necessità e dalla quale emerge la chiara volontà di andare oltre la mera somministrazione del pasto per giungere alla predisposizione di un'attività di assistenza alla persona che non può non avere effetti in sede di redazione dei capitolati d'appalto. In materia, peraltro, nella cornice legislativa della disciplina generale delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, s'inserisce «una serie articolata di buone prassi amministrative codificate in linee di indirizzo o linee-guida prodotte a cascata tra i vari livelli di governo del territorio competenti in materia, integrate da analoghe direttive di matrice europea e finanche di rilievo internazionale»<sup>175</sup>.

---

<sup>174</sup> MARIA BOTTIGLIERI, *Diritto al cibo adeguato e libertà religiosa nella Costituzione italiana*, cit., p. 52 ss., che, sul tema, aggiunge «Il livello municipale, ad esempio, conosce diverse tipologie: da quelle di natura amministrativa e contrattuale a quelle di rilievo normativo. Tra le prime vanno considerate sia le clausole sociali introdotte nei capitolati d'acquisto banditi dagli enti locali per la fornitura del servizio di ristorazione, sia i contratti di servizio tra gli enti locali e le società *in house* che gestiscono la ristorazione scolastica. Si veda ad esempio l'art. 9 del contratto di servizi tra il comune di Milano e l'*in house* Milanoristorazione (in [www.milanoristorazione.it](http://www.milanoristorazione.it)) secondo il quale: "La Società dovrà garantire l'erogazione di tutte le diete a carattere etico-religioso e in particolare: dieta islamica: è prevista la sostituzione di carne suina, prosciutto cotto e pasta ripiena (se contenente carne di maiale) con legumi o pesce o uova o formaggio alternandoli in base al menù della settimana; nel caso in cui siano escluse tutte le carni, queste saranno sostituite alternativamente con legumi o uova o formaggio; dieta vegetariana: è prevista la sostituzione delle carni con legumi o uova o formaggio, alternandoli nella settimana in base al menù o, se richiesto, la sostituzione sempre con legumi". Tra le fonti locali di rilievo normativo, invece, vi sono anche fonti di carattere regolamentare che contemplano in modo esplicito la variazione di menu per motivi religiosi. Si pensi all'art. 23 del Regolamento del Servizio Refezioni scolastiche della Città di Venezia: "È concessa, su richiesta del genitore tramite l'istituzione scolastica, la variazione di menu per motivi religiosi e per i soli alimenti non consentiti dalla medesima religione"; all'art. 20 del Regolamento per i servizi di Ristorazione scolastica del Comune di Cuneo: "Possono essere formulate dalle famiglie richieste di menù personalizzati secondo i seguenti criteri: diete legate a particolari convinzioni religiose o culturali, i genitori potranno richiedere per i propri figli diete particolari che rispettino le convinzioni religiose o culturali del nucleo familiare"; oppure all'art. 8 del Regolamento comunale per la gestione del servizio di ristorazione scolastica di Chiuse della Verna: "Per motivi etici, culturali e/o religiosi dovrà essere presentata specifica richiesta da parte del genitore su modulo messo a disposizione dal Comune". Della diversificazione delle diete alimentari si dà conto ai cittadini nelle diverse Carte dei servizi. Il livello regionale è dotato di un'altra tipologia di fonte amministrativa, utile a orientare un accesso al cibo aperto alle istanze religiose degli studenti, ovvero le linee guida regionali. Si pensi, ad esempio alle Linee guida della Lombardia o quelle del Friuli Venezia Giulia, ove si prevede la possibilità di diete speciali dovute a ragioni etico-religiose».

<sup>175</sup> ARMANDO GIUFFRIDA, *L'incidenza delle regole alimentari confessionali nell'assetto giuridico-*

Il configurarsi della società multiculturale e multireligiosa pone sfide e, spesso, le camuffa in richieste: ebbene, come emerso, la garanzia del diritto a vivere *secondo coscienza* rientra tra queste, ed anzi, guadagna progressivamente attenzione e terreno, rientrando a pieno titolo nelle priorità delle istituzioni che regolamentano gli spazi pubblici. Di fatto, la connotazione pubblica del fenomeno religioso ha generato «il superamento della penalizzante condizione di confinamento nello stretto ambito della sfera intima individuale in cui esso si è trovato lungamente costretto» consentendo alla religione di indossare altri abiti – oltre quelli usati in privato – e di assistere alla moltiplicazione delle «proprie proiezioni e le corrispondenti istanze di tutela nell’ordine civile, proponendosi in tal modo come fattore di trasformazione sociale e ponendo nuove sfide in termini di coerenza e coesione ordinamentale. In questa prospettiva, il riconoscimento della dimensione pubblica del fattore religioso certifica il carattere generativo e relazionale di quest’ultimo ovvero la sua piena inclusione nel circuito democratico-pluralista di rilevazione e definizione degli interessi giuridicamente rilevanti»<sup>176</sup>.

Gli ambiti della vita associata menzionati rappresentano luoghi privilegiati di confronto delle differenti culture e religioni nei quali, peraltro, è possibile sperimentare «la tenuta delle politiche antidiscriminatorie ed inclusive che, su impulso dell’Unione Europea, tutti gli Stati si sforzano di implementare nel proprio ordinamento giuridico»<sup>177</sup>. Alla differenziazione in chiave multireligiosa fa eco la moltiplicazione delle fonti normative che riflettono l’implementazione della centralità del rispetto della diversità da garantire superando la mera attuazione formale dell’eguaglianza, e piuttosto, ponendo in essere misure positive suscettive di concedere quelle *facilities* adatte alla rimozione

---

*amministrativo italiano*, cit., p. 20. Il riferimento è anzitutto alle “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica”, approvate il 29 aprile 2010 dal Ministero della salute in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ove emerge chiara la tendenza a favorire processi di integrazione, attraverso la diffusione nelle scuole di un’educazione alimentare in grado di promuovere corretti stili di vita e, nei limiti del possibile e del sostenibile, il rispetto delle regole confessionali partendo proprio dalla ristorazione scolastica. Sul punto anche ANTONIO FUCCILLO, FRANCESCO SORVILLO, LUDOVICA DECIMO, *Diritto e religioni nelle scelte alimentari*, cit., p. 14, i quali, a proposito delle *Linee Guida*, ricordano che stabiliscono regole uniformi per la predisposizione dei capitolati dei contratti d’appalto per la fornitura del servizio di mensa scolastica da effettuarsi in conformità alle disposizioni del DPCM 18 novembre 2005 (Codice dei contratti pubblici) e al D.L. 12 aprile 2006, n. 163, nonché al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice degli appalti pubblici).

<sup>176</sup> GIUSEPPE D’ANGELO, ILIA PASQUALI CERIOLI, *L’emergenza e il diritto ecclesiastico: pregi (prospettici) e difetti (potenziali) della dimensione pubblica del fenomeno religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 19, 2021, p. 33.

<sup>177</sup> Così, ANNA GIANFREDA, *La tutela delle prescrizioni alimentari religiose nel Regno Unito*, in ANTONIO G. CHIZZONITI, MARIACHIARA TALLACCHINI (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., p. 186.

degli ostacoli che erodono il diritto a rispettare le prescrizioni religiose di taluni individui e gruppi. Come emerso, la gestione della tematica alimentare nel contesto delle comunità separate mette in luce da un lato, i modi in cui una società tratta la questione della differenza e il grado di attenzione alle diversità culturali e religiose e, dall'altro, le modalità con le quali sono disciplinati l'esercizio della libertà religiosa e i rapporti tra Stato e confessioni religiose.

### 5. Osservazioni conclusive

Il diritto al cibo religiosamente orientato rappresenta, senza ombra di dubbio alcuno, un tema la cui rilevanza risulta progressivamente implementata dal carattere multiculturale e pluralistico che connota le società odierne. La riflessione sulla regolamentazione, che stabilmente le religioni riservano alla materia dell'alimentazione, ha permesso di individuare rilevanti piste di lettura, che, peraltro, hanno confermato il nesso tra il rispetto delle prescrizioni alimentari dettate dal proprio credo e «la ridefinizione delle identità in un processo verso l'affermazione dei diritti dell'uomo nel quale un ruolo fondamentale è assunto dalle religioni quali fondamentali attori sociali nel ricercare, insieme con i governi, gli strumenti più idonei a garantire l'armoniosa convivenza dei popoli»<sup>178</sup>.

Viepiù, attraversata da una perenne tensione tra principio di eguaglianza e diritto alla diversità e connettendosi alla sfera della libertà religiosa e della coscienza, la materia alimentazione costituisce un interessante banco di prova del costituzionalismo occidentale<sup>179</sup>. In via generale, il dovere di nutrire rispettando il credo dei beneficiari rientra tra le funzioni principali degli Stati mediante il perseguimenti di tre precisi obiettivi, agevolmente declinabili anche in riferimento alla dimensione religiosa alimentare: anzitutto, il dovere negativo di rispettare il diritto al cibo conforme al proprio credo, e dunque, di astenersi dal porre in essere azioni limitative del suo esercizio; ancora, il dovere di intervenire allorquando venga negata, da parte dei privati, la realizzazione di tale diritto, predisponendo una legislazione pertinente e tale da garantire il consumo di alimenti secondo le proprie regole religiose; infine, il dovere di rendere effettivo tale diritto, facilitandone l'esigibilità, mediante la predisposizione di interventi positivi. Invero, spesso si lamenta la mancata realizzazione del diritto in esame

---

<sup>178</sup> Così, CARMELA VENTRELLA, *Il rispetto delle regole del cibo in una società multiculturale*, cit., p. 42 ss.

<sup>179</sup> Sul punto, FRANCESCO ALICINO, *Il diritto fondamentale a togliersi la fame. Banco di prova del costituzionalismo contemporaneo*, cit.

perché basato su fonti di *soft law*; nondimeno, l'aver costituzionalizzato il diritto al cibo in alcuni Paesi ha consentito a quel "dovere di nutrire" di tradursi in precisi obblighi giuridici, i quali hanno prodotto specifiche *policy*<sup>180</sup>.

Certo, la nostra Costituzione non riconosce in forma esplicita e diretta il diritto ad accedere al cibo secondo la propria credenza<sup>181</sup>; nondimeno, come emerso, è stato possibile configurarne una ricostruzione costituzionalmente fondata perché desumibile da talune altre disposizioni: gli artt. 3, 7, 8, 19 e 20 Cost., sostanziano la tutela costituzionale del diritto al cibo connotato religiosamente, senza dubbio alcuno. Dalle tutele previste dall'art. 3 Cost., che riconosce il diritto a non subire discriminazioni nell'accesso ad una alimentazione conforme alla percettività religiosa propria del culto di appartenenza e che interseca i due principi fondamentali del diritto ecclesiastico, quello relativo all'autonomia confessionale e distinzione degli ordini – art. 7.1. Cost., e art. 8. 2. Cost – e quello pattizio – art. 7.2. Cost. e art. 8.3. Cost.<sup>182</sup> -, alla tutela riconosciuta dall'art. 19 Cost. che, rappresentando il pilastro costituzionale sul quale poggia la tutela delle regole alimentari religiose, annovera, tra le facoltà quella "di professare liberamente la propria fede in qualsiasi forma, individuale o associata" – in combinato disposto con l'art. 20 Cost. – e quella relativa alla libertà di culto, *rectius* la facoltà di esternare il proprio sentimento religioso<sup>183</sup>. Parimenti, gli artt. 32, 33 e 34 Cost., come mostrato, rientrano a pieno titolo nell'alveo delle disposizioni costituzionali dalle quali è ricavabile il diritto al cibo secondo i propri dettami religiosi.

---

<sup>180</sup> Si veda al riguardo, MARIA BOTTIGLIERI, *Il diritto ad un cibo adeguato: profili comparati di tutela costituzionale e questioni di giustiziabilità*, in PATRIZIA MACCHIA (a cura di), *La persona e l'alimentazione: profili clinici, giuridici, culturali ed etico-religiosi* – Atti del Convegno di Asti, 30 Novembre 2012, Aracne, Roma, 2014, p. 217 ss.

<sup>181</sup> Sul punto, MARIA BOTTIGLIERI, *Diritto al cibo adeguato e libertà religiosa nella Costituzione italiana*, cit., p. 39 ss. che segnala «il diritto al cibo "entra" nell'ordinamento costituzionale tramite l'art. 117.1. Cost., che, ponendosi come norma interposta tra legge e Costituzione e prevedendo la primazia delle fonti internazionali sulla legislazione nazionale, consentirebbe di ritenere parametro di costituzionalità delle leggi anche i Trattati internazionali che garantiscono il diritto al cibo ratificati dall'Italia».

<sup>182</sup> *Ivi*, p. 40, «L'art. 7 Cost., lascia ai Patti Lateranensi la regolazione dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, tra cui rientrano anche quelli attinenti alle RAR. L'art. 8 Cost., tutelando l'eguaglianza tra confessioni religiose e il diritto di ciascuna di queste a organizzarsi secondo i propri statuti (anche alimentari), costituisce il fondamento della eguale tutela delle RAR delle diverse confessioni: alla luce di tale disposizione, dunque, si deve ritenere non consentito un differente trattamento o una discriminazione tra regole alimentari di confessioni religiose diverse, atteso che "tutte le confessioni (e, si potrebbe aggiungere, le loro pratiche alimentari) sono uguali davanti alla legge". Tale riconoscimento, tuttavia, può risultare condizionato e regolato dalle intese stipulate tra lo Stato e le diverse confessioni religiose».

<sup>183</sup> Una disamina interessante sulla libertà di culto è offerta da SILVIO TROILO, *La libertà religiosa nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 374 ss.

Naturalmente, e nostro malgrado, alla corposità delle disposizioni costituzionali, sulle quali si edifica e prende forma il diritto in esame, non corrisponde, come dovrebbe, un sistema di misure capaci di innervarne l'effettività: la Costituzione tutela la dimensione alimentare della libertà religiosa e non già la dimensione religiosa del diritto al cibo, connotando in tal modo "la non obbligatorietà, per le amministrazioni pubbliche, di rendere effettivo il diritto al cibo accettabile da un punto di vista religioso"<sup>184</sup>. Siffatta consapevolezza non può che stimolare l'interprete e costringerlo a chiedersi se in un contesto democratico e multicolore è plausibile che siano le decisioni amministrative a regolamentare e rendere accessibile il diritto di alimentarsi secondo le proprie credenze religiose. Ove non lo fosse, risulterebbe opportuno, in una prospettiva *de iure contendo*, configurare un diritto al cibo orientato religiosamente «costituzionalmente fondato» e «dotato delle tutele adeguate a garantirne la piena effettività»<sup>185</sup>.

La disamina condotta ha, peraltro, evidenziato la centralità del ruolo svolto dal fattore religioso nelle scelte alimentari, confermando l'indissolubilità del rapporto tra cibo e religione. Un rapporto rispetto al quale il giurista non può ritenersi estraneo o «chiudersi in un atteggiamento di noncuranza»<sup>186</sup>, e che anzi, dovrebbe scandagliare per individuare quei profili congiunti all'esercizio delle libertà costituzionalmente protette<sup>187</sup>, se davvero interessato ad inverare una sostanziosa nonché efficace «relazione tra ordinamento giuridico e interessi religiosi superando la logica difensiva e statica del limite e della compressione e valorizzando diversamente la visione costruttiva e dinamica della compartecipazione solidale all'inveramento delle coordinate di trasformazione sociale nella continuità assiologica che sono delineate dalla Costituzione repubblicana»<sup>188</sup>.

---

<sup>184</sup> MARIA BOTTIGLIERI, *Diritto al cibo adeguato e libertà religiosa nella Costituzione italiana*, cit., p. 59.

<sup>185</sup> *Ibidem*.

<sup>186</sup> COSÌ, ROBERTO D'ORAZIO, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle dottrine alimentari*, cit., p. 62.

<sup>187</sup> Sul punto, ARMANDO GIUFFRIDA, *L'incidenza delle regole alimentari confessionali nell'assetto giuridico-amministrativo italiano*, cit., p. 22, «È indubbio che la natura religiosa delle norme alimentari confessionali imponga puntuali interventi del legislatore, nonostante di primo acchito il tema possa apparire piuttosto marginale: invero, una mancata regolamentazione della materia aprirebbe un vulnus di ordine costituzionale, soprattutto qualora siffatto vuoto normativo coinvolga la somministrazione di alimenti e di bevande in strutture chiuse o ad esse assimilabili».

<sup>188</sup> COSÌ, GIUSEPPE D'ANGELO, ILIA PASQUALI CERIOLI, *L'emergenza e il diritto ecclesiastico: pregi (prospettici) e difetti (potenziali) della dimensione pubblica del fenomeno religioso*, cit., p. 27.